

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
|                              | I <i>Comunicazioni</i>   |        |
|                              | <b>Corte di giustizia</b>  |        |
|                              | CORTE DI GIUSTIZIA   |        |
| 2003/C 213/01                | Sentenza della Corte 10 luglio 2003 nella causa C-11/00: Commissione delle Comunità europee contro Banca europea per gli investimenti («Banca centrale europea (BCE) — Decisione 1999/726/CE, relativa alla prevenzione delle frodi — Protezione degli interessi finanziari delle Comunità — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Regolamento (CE) n. 1073/1999 — Applicabilità alla BCE — Eccezioni d'illegittimità — Ricevibilità — Indipendenza della BCE — Art. 108 CE — Fondamento normativo — Art. 280 CE — Consultazione della BCE — Art. 105, n. 4, CE — Proporzionalità») .....                  | 1      |
| 2003/C 213/02                | Sentenza della Corte 10 luglio 2003 nella causa C-15/00: Commissione delle Comunità europee contro Banca europea per gli investimenti («Banca europea per gli investimenti (BEI) — Decisione del comitato direttivo — Ricorso di annullamento — Competenza della Corte — Art. 237 CE — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Regolamenti (CE) nn. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999 — Applicabilità alla BEI — Eccezioni di illegittimità — Autonomia della BEI — Fondamenti normativi — Artt. 280 CE e 203 EA — Proporzionalità — Motivazione») ..... | 1      |

IT

2

(segue)

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )   | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2003/C 213/03                | Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 3 luglio 2003 nella causa C-220/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division Commercial Court): Joseph Lennox, operante con la ragione sociale «R. Lennox & Son», contro Industria Lavorazione Carni Ovine («Agricoltura — Polizia sanitaria — Importazione di ovini — Certificato sanitario — Misure cautelari nazionali contro l'encefalopatia spongiforme trasmissibile») .....   | 2      |
| 2003/C 213/04                | Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 22 aprile 2003 nel procedimento C-149/00 P: Gregorio Valero Jordana e Serge Vadé contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Ricorso divenuto privo di oggetto — Nonluogo a provvedere») .....  | 3      |
| 2003/C 213/05                | Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 9 aprile 2003 nella causa C-424/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesvergabeamt): CS Communications & Systems Austria GmbH contro Allgemeine Unfallversicherungsanstalt («Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Ricorso di annullamento contro una decisione dell'autorità aggiudicatrice — Domanda di provvedimenti provvisori — Obbligo o facoltà dell'organo responsabile delle procedure di ricorso di tenere conto delle possibilità di successo del ricorso nel procedimento principale — Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione la cui soluzione non lascia spazio ad alcun ragionevole dubbio») ..... | 3      |
| 2003/C 213/06                | Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 27 marzo 2003 nella causa C-1/02 SA: Antipapas contro Commissione delle Comunità europee («Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della Commissione delle Comunità europee») .....   | 4      |
| 2003/C 213/07                | Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 28 marzo 2003 nella causa C-75/02 P: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Bizkaia — Diputación Foral de Bizkaia, Territorio Histórico de Gipuzkoa — Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi dagli Stati — Aiuto nel settore della siderurgia — Ricorso di annullamento — Art. 33 CA — Ricorso proposto da un ente locale — Ricorso manifestamente infondato») .....   | 4      |
| 2003/C 213/08                | Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 27 marzo 2003 nella causa C-306/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento): Petrolvilla e Bortolotti SpA e a. contro Agenzia delle Entrate per la Provincia di Trento («Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 69/335/CEE — Imposta sulla raccolta dei capitali — Imposta sul patrimonio netto delle imprese») .....  | 5      |
| 2003/C 213/09                | Causa C-165/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart, con ordinanza 7 aprile 2003, nella causa 1. Notar Mathias Längst, 2. Firma SABU Schuh & Marketing GmbH, 3. Präsident des Landgerichts Stuttgart e 4. Bezirksrevisor des Landgericht Stuttgart .....  | 5      |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommaro ( <i>segue</i> )  | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2003/C 213/10                | Causa C-174/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con ordinanza 15 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Impresa Portuale di Cagliari Srl e Tirrenia di Navigazione SpA e nei confronti della C.T.O. Combined Terminals Operators Srl ...  | 6      |
| 2003/C 213/11                | Causa C-186/03 P: Ricorso della Strabag Benelux NV contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 febbraio 2003 nella causa T-183/00, Strabag Benelux NV contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 6 maggio 2003 .....  | 6      |
| 2003/C 213/12                | Causa C-188/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin, con ordinanza 30 aprile 2003, nella causa Irmtraud Junk, contro Rechtsanwalt Wolfgang Kühnel, in qualità di curatore del patrimonio della ditta AWO Gemeinnützige Pflegegesellschaft Südwest mbH .....  | 7      |
| 2003/C 213/13                | Causa C-194/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg, con ordinanza 29 aprile 2003, nella causa Dott. Georg Friedrich Baur junior, in qualità di esecutore testamentario dell'eredità del Dott. Georg Friedrich Baur senior .....  | 7      |
| 2003/C 213/14                | Causa C-198/03 P: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 26 febbraio 2003, nelle cause riunite T-344/00 e T-345/00, CEVA Santé animale SA e Pharmacia Enterprises SA, sostenute dalla Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 2003 ..... | 8      |
| 2003/C 213/15                | Causa C-223/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, Manchester Tribunal Centre, con ordinanza 16 maggio 2003, nella causa University of Huddersfield Higher Education Corporation contro Commissioners of Customs and Excise .....  | 9      |
| 2003/C 213/16                | Causa C-226/03 P: Ricorso della José Martí Peix SA contro la sentenza della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, pronunciata il 13 marzo 2003 (non ancora pubblicata) nella causa T-125/01, José Martí Peix SA contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 maggio 2003 (telecopia 22 maggio 2003) .....   | 10     |
| 2003/C 213/17                | Causa C-238/03 P: Ricorso proposto il 27 maggio 2003 da MAJA srl contro la sentenza pronunciata il 12 marzo 2003 dalla Seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/99, tra MAJA srl e Commissione delle Comunità europee .....  | 11     |
| 2003/C 213/18                | Causa C-245/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), sezione amministrativa, con ordinanza 9 maggio 2003, nella causa la società di diritto olandese Merck, Sharp et Dohme B.V. contro lo Stato belga .....   | 11     |



| <u>Numero d'informazione</u> | Sommaro ( <i>segue</i> )   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2003/C 213/19                | Causa C-258/03: Ricorso della Commissione delle comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 17 giugno 2003 .....   | 11     |
| 2003/C 213/20                | Causa C-265/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, con ordinanza 9 maggio 2003, nella causa Igor Simutenkov y Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol ..... | 12     |
| 2003/C 213/21                | Causa C-267/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta Domstolen, con ordinanza 10 aprile 2003, nella causa Lars Erik STAFFAN Lindberg contro Riksåklagaren .....   | 12     |
| 2003/C 213/22                | Causa C-272/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 13 maggio 2003, nella causa Hauptzollamt Neubrandenburg contre Jens Christian Siig, quale titolare della ditta «Internationale Transport» Export-Import .....                         | 13     |
| 2003/C 213/23                | Causa C-275/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 25 giugno 2003 .....   | 13     |
| 2003/C 213/24                | Causa C-278/03: Ricorso del 26 giugno 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....  | 14     |
| 2003/C 213/25                | Causa C-280/03: Ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee contro il Groupement européen d'intérêt économique Lior e altri, il 24 giugno 2003 .....   | 14     |
| 2003/C 213/26                | Causa C-283/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con decisione 27 giugno 2003, nella causa A.H. Kuipers contro Productschap Zuivel .....   | 16     |
| 2003/C 213/27                | Causa C-284/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles, con ordinanza 19 giugno 2003, nella causa Stato belga contro SA Temco Europe .....  | 16     |
| 2003/C 213/28                | Causa C-285/03: Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 luglio 2003 .....  | 16     |
| 2003/C 213/29                | Causa C-290/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords, con ordinanza 30 giugno 2003, nella causa Regina contro London Borough of Bromley, ex parte Diane Barker (FC) .....  | 17     |
| 2003/C 213/30                | Causa C-291/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Manchester Tribunal Centre, con ordinanza 30 giugno 2003, nella causa MyTravel plc contro Commissioners of Customs and Excise .....  | 17     |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommaro ( <i>segue</i> )   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2003/C 213/31                | Causa C-292/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 4 luglio 2003 .....  | 18     |
| 2003/C 213/32                | Causa C-294/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 7 luglio 2003 .....   | 19     |
| 2003/C 213/33                | Causa C-295/03 P: Ricorso proposto il 2 luglio 2003 dalla Società Alessandrini e altri contro la sentenza pronunciata il 10 aprile 2003 dalla Quinta sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-93/00 e T-46/01, tra Società Alessandrini Srl e altri c/ Commissione delle Comunità europee ..... | 19     |
| 2003/C 213/34                | Causa C-296/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), con sentenza 27 giugno 2003, nella causa SA GlaxoSmithKline contre Stato belga .....  | 20     |
| 2003/C 213/35                | Causa C-298/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 10 luglio 2003 .....   | 20     |
| 2003/C 213/36                | Causa C-302/03: Ricorso del 14 luglio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....  | 20     |
| 2003/C 213/37                | Causa C-303/03: Ricorso del 14 luglio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee .....  | 21     |
| 2003/C 213/38                | Causa C-304/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la PROSECOM — Protecção, Segurança e Comunicações, Lda. proposto il 14 luglio 2003 .....   | 21     |
| 2003/C 213/39                | Causa C-308/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, proposto il 22 luglio 2003 .....   | 22     |
| 2003/C 213/40                | Causa C-310/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 23 luglio 2003 .....   | 22     |
| 2003/C 213/41                | Causa C-311/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 23 luglio 2003 .....   | 22     |
| 2003/C 213/42                | Causa C-312/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 23 luglio 2003 .....  | 23     |
| 2003/C 213/43                | Causa C-314/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 23 luglio 2003 .....   | 23     |



| <u>Numero d'informazione</u> | Sommaro ( <i>segue</i> )  | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2003/C 213/44                | Causa C-315/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Huhtamaki Dourdan SA, proposto il 23 luglio 2003 .....   | 24     |
| 2003/C 213/45                | Causa C-322/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 24 luglio 2003 .....   | 24     |
| 2003/C 213/46                | Causa C-331/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 28 luglio 2003 .....  | 24     |
| 2003/C 213/47                | Causa C-333/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 30 luglio 2003 .....  | 25     |
| TRIBUNALE DI PRIMO GRADO     |   |        |
| 2003/C 213/48                | Sentenza del Tribunale di primo grado 2 luglio 2003 nella causa T-99/98: Hameico Stuttgart GmbH e a. contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee («Ricorso per risarcimento danni — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime d'importazione — Imprese dell'ex RDT») .....  | 26     |
| 2003/C 213/49                | Sentenza del Tribunale di primo grado 17 giugno 2003 nella causa T-52/00: Coe Clerici Logistics SpA contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Denuncia — Artt. 82 CE e 86 CE — Ricevibilità — Servizi portuali») .....  | 26     |
| 2003/C 213/50                | Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2003 nella causa T-102/00: Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap contro Commissione delle Comunità europee («Politica sociale — Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario — Diritti della difesa — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Motivazione») ..... | 26     |
| 2003/C 213/51                | Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2003 nella causa T-220/00: Cheil Jedang Corp. contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità e durata dell'infrazione — Fatturato — Circostanze attenuanti») .....                                       | 27     |
| 2003/C 213/52                | Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2003 nella causa T-223/00: Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd e Kyowa Hakko Europe GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità dell'infrazione — Fatturato — Cumulo di sanzioni») .....                   | 27     |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )   | Pagina |
|------------------------------|---|--------|
| 2003/C 213/53                | Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2003 nella causa T-224/00: Archer Daniels Midland Company e Archer Daniels Midland Ingredients Ltd contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità e durata dell'infrazione — Fatturati — Circostanze aggravanti — Circostanze attenuanti — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Cumulo di sanzioni») . . . .  | 28     |
| 2003/C 213/54                | Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2003 nella causa T-230/00: Daesang Corp. e Sewon Europe GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Fatturato — Circostanze attenuanti — Cooperazione durante il procedimento amministrativo») . . . . .   | 28     |
| 2003/C 213/55                | Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2003 nella causa T-374/00: Verband der freien Rohrwerke eV e a. contro Commissione delle Comunità europee («Controllo delle concentrazioni — Concentrazione rientrante in parte nel Trattato CECA e in parte nel Trattato CE — Decisione di autorizzazione in forza dell'art. 66, n. 2, CA — Decisione di compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento CEE n. 4064/89 — Condizioni di ricevibilità secondo il Trattato CECA ed il Trattato CE — Rapporto tra i regimi di controllo delle concentrazioni previsti dal Trattato CECA e dal Trattato CE — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione») . . . . . | 29     |
| 2003/C 213/56                | Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2003 nella causa T-22/01, Petros Efthymiou contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Rimborso delle spese di missione — Spostamento in aereo in "business class"») . . . . .  | 29     |
| 2003/C 213/57                | Sentenza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2003 nella causa T-72/01, Norman Pyres contro Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Concorso interno — Mancata ammissione alla prova orale») . . . . .  | 30     |
| 2003/C 213/58                | Sentenza del Tribunale di primo grado 3 luglio 2003 nella causa T-122/01: Best Buy Concepts Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Marchio figurativo contenente il segno verbale "best buy" — Impedimento assoluto — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94») . . . . .   | 30     |
| 2003/C 213/59                | Sentenza del Tribunale di primo grado 3 luglio 2003 nella causa T-129/01: José Alejandro, SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchi denominativi nazionali anteriori BUD — Domanda di marchio comunitario denominativo BUDMEN — Motivo relativo di rifiuto — Articolo 8, n. 1, lett. b), del regolamento CEE n. 40/94») . . . . .  | 31     |



| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar <span>io</span> ( <i>segue</i> )  | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2003/C 213/60                | Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2003 nella causa T-156/01: Laboratorios RTB, SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedura di nullità — Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchi anteriori figurativi e denominativi che contengono il vocabolo GIORGI — Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO AIRE — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 — Prova dell'uso — Art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94») ..... | 31     |
| 2003/C 213/61                | Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2003 nella causa T-162/01: Laboratorios RTB, SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Procedura opposizione — Marchi anteriori figurativi e denominativi che contengono il vocabolo GIORGI — Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94») .....   | 32     |
| 2003/C 213/62                | Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2003 nella causa T-234/01: Andreas Stihl AG & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Colori — Combinazione di arancione e grigio — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94») .....  | 32     |
| 2003/C 213/63                | Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2003 nella causa T-65/02, Michelle Chetaud contro Parlamento europeo (Dipendente — Pensione — Coefficiente correttore applicabile — Prova delle residenza — Revoca di un atto — Incidenza sull'onere della prova) .....   | 32     |
| 2003/C 213/64                | Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2003 nella causa T-78/02, Stephan-Harald Voigt contro Banca centrale europea (Dipendenti — Dipendente della Banca centrale europea — Biasimo) .....  | 33     |
| 2003/C 213/65                | Sentenza del Tribunale di primo grado 3 aprile 2003 nella causa T-119/02, Royal Philips Electronics NV contro Commissione delle Comunità europee (Concorrenza — Concentrazioni — Ricevibilità — Impegni durante la prima fase di esame — seri dubbi sulla compatibilità col mercato comune — Parziale rinvio alle autorità nazionali) .....  | 33     |
| 2003/C 213/66                | Ordinanza del Tribunale di primo grado 4 giugno 2003 nella causa T-224/99: The European Council of Transport Users ASBL e a. contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso di annullamento — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere») .....  | 34     |
| 2003/C 213/67                | Ordinanza del Tribunale di primo grado 13 maggio 2003 nella causa T-97/01 DEP, Christos Gogos contro Commissione delle Comunità europee (Liquidazione delle spese ripetibili) .....  | 34     |

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommaro ( <i>segue</i> )   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2003/C 213/68                | Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 giugno 2003 nella causa T-276/02: Forum 187 asbl contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Regime fiscale — Aiuto esistente — Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Effetti giuridici — Mancanza — Irricevibilità») ..... | 35     |
| 2003/C 213/69                | Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 giugno 2003 nella causa T-5/03, Société Ayassamy & Fils EURL contro Consiglio dell'Unione europea (Decisione 2002/973/CE — Dazi di mare — Ricorso di annullamento — Irricevibilità) .....  | 35     |
| 2003/C 213/70                | Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 31 marzo 2003 nella causa T-65/03 R, Fondation Alsace contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Ricevibilità) .....   | 35     |
| 2003/C 213/71                | Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 25 giugno 2003 nella causa T-175/03 R, Norbert Schmitt contro Agenzia europea per la ricostruzione (Procedimento sommario — Ricevibilità) .....  | 36     |
| 2003/C 213/72                | Causa T-143/03: Ricorso della sig.ra Elisabeth Saskia Smit contro Europol presentato il 29 aprile 2003 .....   | 36     |
| 2003/C 213/73                | Causa T-150/03: Ricorso della sig.ra Jose Maria Sison contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 30 aprile 2003 .....   | 36     |
| 2003/C 213/74                | Causa T-165/03: Ricorso del sig. Eduard Vonier contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 maggio 2003 .....  | 37     |
| 2003/C 213/75                | Causa T-198/03: Ricorso della Bank Austria Creditanstalt AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 giugno 2003 .....  | 38     |
| 2003/C 213/76                | Causa T-247/03: Ricorso della Miguel Torres, S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 24 giugno 2003 .....  | 39     |
| 2003/C 213/77                | Causa T-249/03: Ricorso del sig. «Y» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 luglio 2003 .....   | 39     |
| 2003/C 213/78                | Causa T-252/03: Ricorso proposto dalla Fédération Nationale de l'Industrie et des Commerces en Gros des Viandes (FNICGV) contro la Commissione delle Comunità europee, il 7 luglio 2003 .....  | 40     |
| 2003/C 213/79                | Causa T-254/03: Ricorso del sig. José Manuel Lopez Cejudo contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 luglio 2003 .....   | 40     |



| <u>Numero d'informazione</u> | Sommaro ( <i>segue</i> )   | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| 2003/C 213/80                | Causa T-256/03: Ricorso del Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwerter e.V. e del sig. Josef Kloh contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 luglio 2003 ..... | 41     |
| 2003/C 213/81                | Causa T-258/03: Ricorso del sig. Andreas Mausolf contro Europol, presentato l'11 luglio 2003 .....   | 42     |
| 2003/C 213/82                | Cancellazione dal ruolo della causa T-280/93 .....   | 42     |
| 2003/C 213/83                | Cancellazione dal ruolo della causa T-52/98 .....  | 43     |
| 2003/C 213/84                | Cancellazione dal ruolo della causa T-53/98 .....  | 43     |
| 2003/C 213/85                | Cancellazione dal ruolo della causa T-292/99 .....   | 43     |
| 2003/C 213/86                | Cancellazione dal ruolo della causa T-295/99 .....   | 43     |
| 2003/C 213/87                | Cancellazione dal ruolo della causa T-303/99 .....   | 43     |
| 2003/C 213/88                | Cancellazione dal ruolo della causa T-35/02 .....  | 44     |
| 2003/C 213/89                | Cancellazione dal ruolo della causa T-103/02 .....   | 44     |
| 2003/C 213/90                | Cancellazione dal ruolo della causa T-62/03 .....  | 44     |
| 2003/C 213/91                | Cancellazione dal ruolo della causa T-85/03 .....  | 44     |

---

II     *Atti preparatori*

.....

---

III    *Informazioni*

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| 2003/C 213/92 | Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 200 del 23.8.2003 ..... | 45 |
|---------------|--|----|

## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

10 luglio 2003

nella causa C-11/00: Commissione delle Comunità europee contro Banca europea per gli investimenti <sup>(1)</sup>

(«Banca centrale europea (BCE) — Decisione 1999/726/CE, relativa alla prevenzione delle frodi — Protezione degli interessi finanziari delle Comunità — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Regolamento (CE) n. 1073/1999 — Applicabilità alla BCE — Eccezioni d'illegittimità — Ricevibilità — Indipendenza della BCE — Art. 108 CE — Fondamento normativo — Art. 280 CE — Consultazione della BCE — Art. 105, n. 4, CE — Proporzionalità»)

(2003/C 213/01)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-11/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori C.W.A. Timmermans, H.P. Hartvig e U. Wölker, quindi signori J.-L. Dewost, H.P. Hartvig e U. Wölker) sostenuta da Regno dei Paesi Bassi (agente: signor M.A. Fierstra, quindi signora J. van Bakel) dal Parlamento europeo (agenti: signori J. Schoo e H. Duintjer Tebbens) e dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signora J. Aussant signori F. van Craeynest e F. Anton) contro Banca europea per gli investimenti (agenti: signor A. Sáinz de Vicuña e signora C. Zilioli, signor A. Dashwood, barrister), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Banca centrale europea 7 ottobre 1999, 1999/726/CE, relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5) (GU L 291, pag. 36), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Banca centrale europea 7 ottobre 1999, 1999/726/CE, relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5), è annullata.
- 2) La Banca centrale europea è condannata alle spese.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 122 del 29.4.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

10 luglio 2003

nella causa C-15/00: Commissione delle Comunità europee contro Banca europea per gli investimenti <sup>(1)</sup>

(«Banca europea per gli investimenti (BEI) — Decisione del comitato direttivo — Ricorso di annullamento — Competenza della Corte — Art. 237 CE — Tutela degli interessi finanziari delle Comunità — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Regolamenti (CE) nn. 1073/1999 e (Euratom) n. 1074/1999 — Applicabilità alla BEI — Eccezioni di illegittimità — Autonomia della BEI — Fondamenti normativi — Artt. 280 CE e 203 EA — Proporzionalità — Motivazione»)

(2003/C 213/02)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-15/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori C.W.A. Timmermans, H.P. Hartvig e C. Gómez de la Cruz, quindi signori J.-L. Dewost, H.P. Hartvig e C. Gómez de la Cruz) sostenuta da Regno dei Paesi Bassi (agente:

signor M.A. Fierstra, quindi signora J. van Bakel) Parlamento europeo (agenti: signori J. Schoo e H. Duintjer Tebbens) e dal Consiglio dell'Unione europea (agenti: signora J. Aussant signori F. van Craeynest e F. Anton) contro Banca europea per gli investimenti (agenti: signor A. Morbilli, quindi signor E. Uhlmann, assistiti dall'avv. A. Barav), avente ad oggetto l'annullamento della decisione del comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti 10 novembre 1999 concernente la cooperazione con l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 10 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione del comitato direttivo della Banca europea per gli investimenti 10 novembre 1999 concernente la cooperazione con l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) è annullata.*
- 2) *La Banca europea per gli investimenti è condannata alle spese.*
- 3) *Il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 122 del 29.4.2000.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 luglio 2003

**nella causa C-220/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division Commercial Court): Joseph Lennox, operante con la ragione sociale «R. Lennox & Son», contro Industria Lavorazione Carni Ovine (<sup>1</sup>)**

**(«Agricoltura — Polizia sanitaria — Importazione di ovini — Certificato sanitario — Misure cautelari nazionali contro l'encefalopatia spongiforme trasmissibile»)**

(2003/C 213/03)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-220/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division Commercial Court (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Joseph Lennox, operante con la ragione sociale «R. Lennox & Son», e Industria Lavorazione Carni Ovine, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46, pag. 19), nonché di diverse altre disposizioni comunitarie, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. D.A.O. Edward, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 3 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Uno Stato membro non può opporsi all'importazione di pecore da macello, all'arrivo sul suo territorio, unicamente perché esse sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello II, previsto per gli scambi tra Stati membri di ovini e caprini da ingrasso, contenuto all'allegato E della direttiva del Consiglio 28 gennaio 1991, 91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.*

- 2) *All'epoca dei fatti della causa principale, il diritto comunitario, e in particolare la direttiva 91/68 nonché l'art. 10 della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, non ostavano al fatto che uno Stato membro pretendesse — mediante una normativa nazionale quale l'ordinanza del 24 dicembre 1996, n. 600.3/VET/340/2/8920, chiarita dalla nota esplicativa del 3 gennaio 1997, n. 600.3/340/2/73 — che, per l'importazione di bovini e ovini da macello, da riproduzione o da ingrasso provenienti da Francia, Irlanda, Portogallo e Regno Unito, il certificato sanitario che accompagnava tali animali contenesse la dichiarazione che questi ultimi erano nati ed erano stati allevati in aziende nelle quali negli ultimi sei anni non erano stati registrati casi di TSE.*

(<sup>1</sup>) GU C 200 del 14.7.2001.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

22 aprile 2003

**nel procedimento C-149/00 P: Gregorio Valero Jordana e Serge Vadé contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

**(«Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Ricorso divenuto privo di oggetto — Nonluogo a provvedere»)**

(2003/C 213/04)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-149/00 P, Gregorio Valero Jordana e Serge Vadé, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, residenti in Bruxelles (Belgio), (avvocato: sig. C. Amo Quiñones), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) emessa il 9 febbraio 2000, nella causa T-111/97, Valero Jordana e Vadé/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-15 e II-61), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. E. Gippini Fournier e sig.ra C. Berardis-Kayser), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici; avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 22 aprile 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non vi è luogo a provvedere.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese tanto del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado quanto del presente procedimento.

(1) GU C 163 del 10.6.2000.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

9 aprile 2003

**nella causa C-424/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesvergabeamt): CS Communications & Systems Austria GmbH contro Allgemeine Unfallversicherungsanstalt** <sup>(1)</sup>

**(«Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Ricorso di annullamento contro una decisione dell'autorità aggiudicatrice — Domanda di provvedimenti provvisori — Obbligo o facoltà dell'organo responsabile delle procedure di ricorso di tenere conto delle possibilità di successo del ricorso nel procedimento principale — Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione la cui soluzione non lascia spazio ad alcun ragionevole dubbio»)**

(2003/C 213/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-424/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesvergabeamt (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra CS Communications & Systems Austria GmbH e Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), la Corte, composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, A. La Pergola e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 9 aprile 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici in materia di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a che gli Stati membri prevedano che, quando un organo responsabile delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici statuisce su una domanda di provvedimenti provvisori, esso è tenuto o autorizzato a prendere in considerazione le prospettive di successo di una domanda di annullamento di una decisione dell'autorità aggiudicatrice fondata sull'illegittimità di quest'ultima, purché le norme nazionali così

applicabili all'adozione di tali provvedimenti provvisori non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

(<sup>1</sup>) GU C 3 del 5.1.2002.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

27 marzo 2003

nella causa C-1/02 SA: Antippas contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(«Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della Commissione delle Comunità europee»)

(2003/C 213/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-1/02 SA, Antippas, con sede in Kinshasa (Repubblica democratica del Congo), rappresentata dal sig. M. Spandre, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori M. De Pauw e B. Martenczuk) avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso terzi nelle mani della Commissione delle Comunità europee, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 27 marzo 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La domanda è respinta.
- 2) L'Antippas è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 247 del 12.10.2002.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

28 marzo 2003

nella causa C-75/02 P: Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Bizkaia — Diputación Foral de Bizkaia, Territorio Histórico de Gipuzkoa — Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi dagli Stati — Aiuto nel settore della siderurgia — Ricorso di annullamento — Art. 33 CA — Ricorso proposto da un ente locale — Ricorso manifestamente infondato»)

(2003/C 213/07)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-75/02 P, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, Territorio Histórico de Bizkaia — Diputación Foral de Bizkaia, Territorio Histórico de Gipuzkoa — Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa e Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco, (avvocato: ll'avv. R. Falcón y Tella), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 11 gennaio 2002, causa T-77/01, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Racc. 2002, pag. II-81), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dai ricorrenti contro la decisione della Commissione 31 ottobre 2000, 2001/168/CECA, relativa alle leggi spagnole sull'imposta sulle società (GU 2001, L 60, pag. 57), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Rozet e J.L. Buendía Sierra), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 28 marzo 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.

2) *Il Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Bizkaia — Diputación Foral de Bizkaia, il Territorio Histórico de Gipuzkoa — Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa e la Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco sono condannati alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 109 del 4.5.2002.

*Un'imposta come l'imposta sul patrimonio netto delle imprese non costituisce un'imposta ad effetti economici equivalenti a quelli di un'imposta sui conferimenti e, di conseguenza, non è incompatibile con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE.*

(<sup>1</sup>) GU C 261, del 26.10.2002.

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 marzo 2003

**nella causa C-306/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento): Petrolvilla e Bortolotti SpA e a. contro Agenzia delle Entrate per la Provincia di Trento (<sup>1</sup>)**

(Causa C-165/03)

(2003/C 213/09)

**(«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 69/335/CEE — Imposta sulla raccolta dei capitali — Imposta sul patrimonio netto delle imprese»)**

(2003/C 213/08)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-306/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento nelle controversie dinanzi ad essa pendenti tra Petrolvilla e Bortolotti SpA e a. e Agenzia delle Entrate per la Provincia di Trento, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso il 27 marzo 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart, con ordinanza 7 aprile 2003, nella causa 1. Notar Mathias Längst, 2. Firma SABU Schuh & Marketing GmbH, 3. Präsident des Landgerichts Stuttgart e 4. Bezirksrevisor des Landgericht Stuttgart**

Con ordinanza 7 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 aprile 2003, nella causa 1. Notar Mathias Längst, 2. Firma SABU Schuh & Marketing GmbH, 3. Präsident des Landgerichts Stuttgart e 4. Bezirksrevisor des Landgericht Stuttgart, il Landgericht Stuttgart ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, a differenza della fattispecie all'origine dell'ordinanza della Corte 21 marzo 2002, causa C-264/00, Gründerzentrum-Betriebs-GmbH, debbano essere considerati imposte ai sensi della direttiva 69/335, nella versione modificata, i diritti da versare per la certificazione notarile di un negozio giuridico che rientra nella sfera di applicazione della detta direttiva, certificazione effettuata da un notaio pubblico funzionario in un ordinamento giuridico come quello della regione del Württemberg (Land Baden-Württemberg, distretto di corte d'appello di Stoccarda), nel quale esercitano tanto notai pubblici funzionari quanto notai liberi professionisti, che comunque percepiscono i diritti, ma in cui, nel caso di attività svolta dai notai pubblici funzionari, questi ultimi, ai sensi di una legge del Land, devono versare una quota forfettaria dei diritti allo Stato, al quale sono subordinati e che li utilizza per finanziare le sue funzioni.

2. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se venga meno il carattere tributario della percezione dei diritti ove lo Stato rinunci a far valere la sua quota relativa al negozio giuridico, non applicando la norma dell'ordinamento del Land che dispone il versamento allo Stato di una quota dei diritti.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con ordinanza 15 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Impresa Portuale di Cagliari Srl e Tirrenia di Navigazione SpA e nei confronti della C.T.O. Combined Terminals Operators Srl**

(Causa C-174/03)

(2003/C 213/10)

Con ordinanza 15 gennaio 2003 e 12 febbraio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 14 aprile 2003 nella causa dinanzi ad esso pendente fra Impresa Portuale di Cagliari Srl e Tirrenia di Navigazione SpA e nei confronti della C.T.O. Combined Terminals Operators Srl, il Tribunale Amministrativo per la Sardegna ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) se, alla stregua dei «considerando» contenuti nella direttiva n. 93/38 <sup>(1)</sup>, una società del settore del trasporto marittimo, che opera in alcuni casi, in regime di monopolio di fatto ed in altri casi in regime di libera concorrenza, e che usufruisce di aiuti statali deve ritenersi assoggettata sempre alla direttiva comunitaria di cui sopra;

e, infine, laddove si ritenesse che la società deve rispettare le regole dell'evidenza pubblica,

- b) se le «specifiche tecniche», di cui si parla nell'art. 18 della direttiva n. 93/38 (recepito dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 158/95), devono essere preventivamente fissate, rispetto al procedimento di scelta del contraente e devono soggiacere ad una qualche forma di pubblicità.

(1) GU L 199 del 9.08.1993, pag. 84. Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

**Ricorso della Strabag Benelux NV contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 febbraio 2003 nella causa T-183/00, Strabag Benelux NV contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 6 maggio 2003**

(Causa C-186/03 P)

(2003/C 213/11)

Il 6 maggio 2003 la Strabag Benelux NV, rappresentata dai sigg. A. Delvaux e V. Bertrand, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 25 febbraio 2003 nella causa T-183/00, Strabag Benelux NV contro Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui respinge i ricorsi di annullamento e per risarcimento in quanto non fondati;
- accogliere le conclusioni della società Strabag in tali ricorsi e, conseguentemente,
  - annullare la decisione 12 aprile 2000, con la quale il Consiglio ha aggiudicato alla società De Waele l'appalto per lavori generali di ristrutturazione e di manutenzione, oggetto del bando di gara n. 107865 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee S. 146 del 30 luglio 1999, ed ha, implicitamente, respinto l'offerta della società Strabag;
  - condannare il Consiglio dell'Unione europea a pagare alla società Strabag, salvo aumenti, l'importo di BEF 153 421 286 o di EUR 3 803 214, nonché gli interessi su detta somma al tasso del 6 % a decorrere dal 12 aprile 2000;
  - condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente adduce quattro motivi a sostegno della sua domanda.

Il primo motivo è diviso in due parti. In primo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale l'inosservanza delle nozioni di contratto e di decisione, in quanto esso ha stabilito che il contratto concluso dal Consiglio con l'aggiudicataria corrisponde alla decisione di aggiudicazione dell'appalto. In secondo luogo, essa sostiene la violazione da parte del Tribunale dell'art. 8, n. 3, della direttiva 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, in quanto esso ha deciso che il verbale richiesto da tale disposizione poteva essere costituito da tre documenti, cioè la relazione

alla Commissione consultiva degli acquisti e degli appalti (CCAM), il parere favorevole della CCAM e il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene l'esistenza di una contraddizione nei motivi della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale ha statuito che il contratto concluso tra il Consiglio e l'aggiudicataria corrisponde alla decisione di aggiudicazione (punto 44) ma ha esaminato la lettera del Consiglio 11 maggio 2000 per verificare che la decisione di aggiudicazione fosse sufficientemente motivata (punti 56-58). In subordine, la ricorrente contesta al Tribunale di aver violato l'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 253 CE, in quanto ha ritenuto sufficientemente motivata la lettera del Consiglio 11 marzo 2000, in considerazione, in particolare, dell'art. 8, n. 1, della direttiva 93/37.

Con il terzo motivo la ricorrente fa valere la violazione da parte del Tribunale degli artt. 18 e 30, nn. 1 e 2, della direttiva 93/37, del capitolato d'oneri e dei principi di uguaglianza e trasparenza, in quanto esso ha deciso che i criteri qualitativi servono principalmente a verificare che ogni offerente possieda le competenze e le capacità essenziali per l'esecuzione dei lavori e che i criteri di aggiudicazione, in particolare quelli qualitativi e quantitativi, hanno un peso diverso che non risulta dal capitolato d'oneri.

Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato la sua argomentazione in quanto ha stabilito che, per i tre criteri rispetto ai quali l'offerta della Strabag prevaleva su quella dell'aggiudicataria, la ricorrente metteva in dubbio le valutazioni del Consiglio nella sua relazione alla CCAM, mentre essa rimproverava a quest'ultimo di avere esternato nel procedimento dinanzi al Tribunale giudizi diversi da quelli contenuti in tale relazione.

A sostegno della sua domanda di risarcimento la ricorrente afferma che il Consiglio ha agito, nell'aggiudicazione dell'appalto, illegittimamente ed in modo tale da implicare la responsabilità extracontrattuale dello stesso. Tale comportamento illegittimo ha causato un danno rilevante per la società Strabag, poiché essa non ha ottenuto il beneficio derivante dall'esecuzione dell'appalto e la sua immagine commerciale e la sua reputazione sono state pregiudicate. La ricorrente stima la totalità del danno pari a EUR 3 803 214, ossia il 10 % del volume d'affari che contava di ottenere.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht Berlin, con ordinanza 30 aprile 2003, nella causa Irmtraud Junk, contro Rechtsanwalt Wolfgang Kühnel, in qualità di curatore del patrimonio della ditta AWO Gemeinnützige Pflegegesellschaft Südwest mbH**

(Causa C-188/03)

(2003/C 213/12)

Con ordinanza 30 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 maggio 2003, nella causa Irmtraud Junk, contro Rechtsanwalt Wolfgang Kühnel, in qualità di curatore del patrimonio della ditta AWO Gemeinnützige Pflegegesellschaft Südwest mbH, l'Arbeitsgericht Berlin ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE<sup>(1)</sup>, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, debba essere interpretata nel senso che la nozione di «Entlassung» (licenziamento) di cui all'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva, corrisponda alla dichiarazione di licenziamento («Kündigung») intesa come il primo atto diretto ad estinguere il rapporto di lavoro oppure essa significhi l'estinzione del rapporto di lavoro conseguente al decorso del termine di preavviso di licenziamento.
- 2) Nell'eventualità che la nozione di «Entlassung» debba essere intesa come dichiarazione di licenziamento («Kündigung»), se la direttiva richieda che tanto la procedura di consultazione di cui all'art. 2 della direttiva quanto la procedura di notifica di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva siano concluse prima della dichiarazione dei licenziamenti.

<sup>(1)</sup> GU L 225, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg, con ordinanza 29 aprile 2003, nella causa Dott. Georg Friedrich Baur junior, in qualità di esecutore testamentario dell'eredità del Dott. Georg Friedrich Baur senior**

(Causa C-194/03)

(2003/C 213/13)

Con ordinanza 29 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 maggio 2003, nella causa Dott. Georg Friedrich Baur junior, in qualità di esecutore testamentario dell'eredità del Dott. Georg Friedrich Baur senior, il Finanzgericht

Hamburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 3 bis, n. 1, secondo cpv., lett. b), del regolamento (CEE del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 <sup>(1)</sup>, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 <sup>(2)</sup> del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel testo di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 <sup>(3)</sup>, recante modifica del regolamento predetto, debba essere interpretato nel senso che consentisse l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico provvisorio ad un'azienda che avesse precedentemente cessato la commercializzazione e che, a seguito della riconversione della produzione su altri prodotti agricoli medio tempore effettuata, potesse produrre il quantitativo di riferimento richiesto al momento della presentazione della domanda solamente con l'ausilio di mezzi di produzione presi in affitto a tale scopo (terreni di pascolo, mucche e altri mezzi produzione).

2. Se l'art. 3 bis, n. 4, secondo cpv., secondo periodo, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel testo di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento predetto, debba essere interpretato nel senso che il quantitativo di riferimento specifico definitivamente attribuito dovesse ritornare alla riserva nazionale anche nei casi in cui l'azienda precedentemente impegnatasi a non commercializzare avesse ottenuto, come precisato supra sub 1, ed avesse potuto fornire il quantitativo di riferimento specifico provvisorio solamente grazie a mezzi di produzione (terreni di pascolo, mucche e altri mezzi di produzione) presi in affitto a tale scopo, ponendo termine all'affitto e restituendo i detti mezzi di produzione alla rispettiva dante causa anteriormente al 1° luglio 1994.

3. Nel caso di soluzione negativa alla questione sub 2:

Se l'art. 3 bis, n. 4, secondo cpv., del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nel testo di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento predetto, debba essere interpretato nel senso che il quantitativo di riferimento specifico definitivo dovesse ritornare alla riserva statale anche nei casi in cui l'azienda, precedente impegnatasi a non commercializzare, avesse definitivamente rinunciato, anteriormente al 1° luglio 1994, alla possibilità di utilizzazione dei mezzi di produzione necessari alla realizzazione del quantitativo di riferimento specifico.

4. In caso di soluzione affermativa alla questione sub 3:

Se una rinuncia definitiva, nel senso precisato supra sub 3, possa essere ravvisata nel fatto che l'azienda,

precedentemente impegnatasi a non commercializzare, abbia provveduto a restituire al rispettivo dante causa, anteriormente al 1° luglio 1994, i mezzi di produzione presi in affitto e necessari alla realizzazione del quantitativo di riferimento specifico, interrompendo la produzione di latte e riprendendola solamente quattro mesi dopo — per altro sempre anteriormente al 1° luglio 1994 — con altri mezzi di produzione sia propri sia presi in affitto.

<sup>(1)</sup> GU L 90, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 148, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 150, pag. 35.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 26 febbraio 2003, nelle cause riunite T-344/00 e T-345/00, CEVA Santé animale SA e Pharmacia Enterprises SA, sostenute dalla Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 maggio 2003 <sup>(1)</sup>**

**(Causa C-198/03 P)**

(2003/C 213/14)

Il 12 maggio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. Christoforou e M. Shotton, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 26 febbraio 2003, nelle cause riunite T-344/00 e T-345/00, CEVA Santé animale SA e Pharmacia Enterprises SA, sostenute dalla Fédération européenne de la santé animale (Fedesa), contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 26 febbraio 2003, nelle cause riunite T-344/00 e T-345/00, in quanto concerne le richieste d'indennizzo;
- statuire nel merito sulle richieste d'indennizzo respingendole come completamente infondate;
- condannare le convenute alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

- 1) Errata interpretazione e applicazione del regolamento n. 2377/90 <sup>(2)</sup>, in particolare del suo art. 14

Le constatazioni del Tribunale si basano manifestamente su un'interpretazione dell'art. 14 del regolamento n. 2377/90 secondo la quale le ricorrenti avrebbero un diritto azionabile a che sia presa una decisione sulle loro domande entro gennaio 2000 e la Commissione avrebbe l'obbligo assoluto di terminare le valutazioni scientifiche e di adottare una decisione definitiva in ordine a tutte le domande relative alle sostanze già in uso negli Stati membri prima dell'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 di detto regolamento o altrimenti di concordare un nuovo termine. La Commissione conclude che tale interpretazione è viziata da un sostanziale errore di diritto che inficia tutto il ragionamento alla base della sentenza del Tribunale.

- 2) Errori di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del principio di buona amministrazione

La Commissione sostiene che la valutazione ad opera del Tribunale della sua inerzia, che darebbe diritto a un risarcimento per violazione manifesta e grave del principio di buona amministrazione, è viziata dai seguenti errori riguardanti l'interpretazione e l'applicazione di tale principio:

- errata valutazione dei tempi necessari allo svolgimento delle varie fasi della procedura in causa;
- insufficiente considerazione, nel valutare i tempi occorsi alla Commissione, della natura complessa del fascicolo relativo al progesterone;
- sopravvalutazione del limite temporale fissato dall'art. 14 del regolamento n. 2377/90 e del suo nesso con il principio di buona amministrazione;
- insufficiente considerazione del bilanciamento degli interessi cui la Commissione era tenuta.

- 3) Erronea valutazione degli elementi probatori e difetto di motivazione

La Commissione sostiene che il Tribunale ha in sostanza mal interpretato i dati fattuali e scientifici in quanto l'«inerzia» addebitata, vale a dire la sua mancata iscrizione del progesterone in uno degli allegati al regolamento n. 2377/90 entro il 1° gennaio 2000, era perfettamente giustificata dalle principali circostanze di specie, dalle innegabili incertezze nel mondo scientifico e dai rischi di abuso del progesterone. Lungi dal restare inerte, la Commissione ha intrapreso svariate misure concrete nel tentativo di risolvere quanto prima possibile le

difficoltà di ordine scientifico e politico del caso, tenendo sempre presente l'oggettiva e fondamentale necessità di tutelare la salute pubblica. Le constatazioni del Tribunale possono essere parimenti ritenute viziate da difetto di motivazione.

- 4) Errata interpretazione e applicazione dell'art. 228 CE sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità

La ricorrente fa valere che il Tribunale è incorso in due errori di diritto fondamentali. In primo luogo, non ha considerato il potere discrezionale della Commissione in controversie di tal tipo e ha affrettatamente ritenuto «grave e manifesta» l'allegata violazione del principio di buona amministrazione. In secondo luogo, ha mal interpretato le disposizioni del regolamento n. 2377/90 anche in combinazione con altre disposizioni di diritto comunitario, in particolare con le direttive 81/851 <sup>(3)</sup> e 96/22 <sup>(4)</sup>, riconoscendo un nesso di causalità tra il pregiudizio allegato e l'«inerzia» della Commissione.

- 5) Infine, la Commissione conclude che il Tribunale ha commesso un errore di diritto condannandola a risarcire la Pharmacia, in quanto non ha tenuto conto della diversa situazione di quest'ultima rispetto alla ricorrente CEVA.

<sup>(1)</sup> GU C 45 del 10.2.01, pag. 19.

<sup>(2)</sup> Regolamento del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.90, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva del Consiglio 28 settembre 1981, 81/851/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (GU L 317 del 6.11.81, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva del Consiglio 29 aprile 1996, 96/22/CE, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.96, pag. 3).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, Manchester Tribunal Centre, con ordinanza 16 maggio 2003, nella causa University of Huddersfield Higher Education Corporation contro Commissioners of Customs and Excise**

(Causa C-223/03)

(2003/C 213/15)

Con ordinanza 16 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2003, nella causa University of Huddersfield contro Commissioners of Customs and Excise, il

VAT and Duties Tribunal, Manchester Tribunal Centre, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se, nel caso in cui:

1. un'università rinuncia al suo diritto all'esenzione dall'IVA riguardante qualsiasi fornitura a un immobile di sua proprietà e dà in locazione l'immobile a un trust costituito e controllato dall'università;
2. il trust rinuncia al suo diritto all'esenzione dall'IVA riguardante qualsiasi fornitura a tale immobile e concede all'università la sublocazione dell'immobile;
3. l'università aveva concluso e dato esecuzione alla locazione e alla sublocazione al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale, senza intenzione di svolgere un'attività economica indipendente;
4. la locazione e il leaseback costituivano, nell'intenzione dell'università e del trust, un piano di differimento (e cioè un piano per differire il pagamento dell'IVA) con la caratteristica intrinseca di permettere un risparmio fiscale assoluto in un periodo successivo
  - (a) la locazione e la sublocazione costituiscano forniture tassabili ai fini della sesta direttiva IVA<sup>(1)</sup>;
  - (b) esse costituiscano attività economiche nell'accezione della seconda frase dell'art. 4, n. 2, della sesta direttiva IVA.

(1) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1-40.

**Ricorso della José Martí Peix SA contro la sentenza della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, pronunciata il 13 marzo 2003 (non ancora pubblicata) nella causa T-125/01, José Martí Peix SA contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 maggio 2003 (telecopia 22 maggio 2003)**

**(Causa C-226/03 P)**

(2003/C 213/16)

Il 23 maggio 2003 (telecopia 22 maggio 2003) la José Martí Peix SA ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle

Comunità europee un ricorso contro la sentenza della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, pronunciata il 13 marzo 2003 nella causa T-125/01, José Martí Peix SA contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- 2) annullare la sentenza della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee pronunciata il 13 marzo 2003 nella causa T-125/01, José Martí Peix/Commissione delle Comunità europee;
- 3) condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese sostenute sia dinanzi alla Corte sia dinanzi al Tribunale.

*Motivi e principali argomenti*

Il Tribunale fornisce un'erronea interpretazione della nozione di «irregolarità permanenti» di cui all'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1). L'interpretazione estensiva data dal Tribunale in ordine a tale nozione giunge a svuotare di contenuto il principio di prescrizione e rappresenta un'interpretazione contraria alla sostanza di quest'ultimo, la quale consiste nel sanzionare il fatto che un'autorità sia stata carente nel procedere all'istruzione di un'irregolarità. L'instaurazione della prescrizione mira a tutelare il principio di certezza del diritto e a garantire il principio di buona amministrazione. Il principio della legittimità comunitaria dev'essere interpretato nei suoi termini esatti e non può essere utilizzato per rendere inapplicabile il principio di prescrizione.

Le conseguenze di tale erronea interpretazione sono gravi, in quanto il regolamento n. 2988/95 è un regolamento di applicazione generale, laddove vi sia una spesa finanziata dal bilancio comunitario. L'interpretazione data dal Tribunale in ordine a tale regolamento dev'essere, di conseguenza, rispettata a livello nazionale dalle diverse autorità interessate, ancorché ciò implichi una lesione delle garanzie che spettano a ogni cittadino nei confronti dell'amministrazione.

**Ricorso proposto il 27 maggio 2003 da MAJA srl contro la sentenza pronunciata il 12 marzo 2003 dalla Seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/99, tra MAJA srl e Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-238/03 P)

(2003/C 213/17)

Il 27 maggio 2003, la Società MAJA srl, con gli avvocati Paolo Piva del foro di Venezia, Roberto Mastroianni del foro di Cosenza e Guy Arendt del foro di Lussemburgo, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 12 marzo 2003 dalla Seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/99, tra MAJA srl e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare siccome illegittima la sentenza del Tribunale di primo grado, II sezione, del 12 marzo 2003 e per l'effetto annullare il provvedimento gravato con il ricorso in primo grado;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di lite di entrambi i gradi come generale norma.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado sia viziata per i motivi che seguono:

violazione del regolamento n. 4028/86<sup>(1)</sup> nonchè del regolamento di esecuzione n. 1116/88<sup>(2)</sup>, così come debbono interpretarsi anche alla luce della decisione «comitatologia»; difetto di motivazione e illogicità della medesima; violazione del principio del contraddittorio e del legittimo affidamento; illogicità e contraddittorietà manifesta; mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato; violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 33 Statuto della Corte CE come richiamato dall'art. 46 dello Statuto stesso; violazione del principio del diritto della difesa; violazione di legge e di forma sostanziali; violazione dei principi generali in tema di delega.

<sup>(1)</sup> GUL 376, 31.12.1986, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GUL 112, 30.04.1988, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), sezione amministrativa, con ordinanza 9 maggio 2003, nella causa la società di diritto olandese Merck, Sharp et Dohme B.V. contro lo Stato belga**

(Causa C-245/03)

(2003/C 213/18)

Con ordinanza 9 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 giugno 2003, nella causa la società di diritto olandese Merck, Sharp et Dohme B.V. contro lo Stato belga, il Conseil d'État (Belgio), sezione amministrativa ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il termine di novanta giorni, che può essere prorogato di novanta giorni supplementari, di cui all'art. 6, punto 1, primo comma, della direttiva 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia<sup>(1)</sup>, debba essere considerato un termine semplicemente indicativo, oppure un termine imperativo, e, in quest'ultimo caso, quali siano le conseguenze del suo eventuale superamento riguardo alla risposta che deve essere fornita per una domanda d'iscrizione di un medicinale nell'elenco dei medicinali coperti dal regime di assicurazione malattia.

Se tale superamento debba essere interpretato nel senso che esso equivale all'iscrizione nell'elenco summenzionato.

<sup>(1)</sup> GUL 40, pag. 8.

**Ricorso della Commissione delle comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 17 giugno 2003**

(Causa C-258/03)

(2003/C 213/19)

Il 17 giugno 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Condou Durande, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica francese, sottoponendo ad una condizione di reciprocità la concessione di un permesso di soggiorno permanente ai cittadini degli altri Stati membri di cui all'art. 1, lett. a), c), f), h), i), j), del decreto 11 marzo 1994, n. 94-221, che disciplina le condizioni di ingresso e di soggiorno in Francia dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea che beneficiano della libera circolazione delle persone, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 12 CE;
2. condannare la Repubblica francese alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La normativa francese che disciplina le condizioni di concessione dei permessi di soggiorno permanenti ai cittadini degli Stati membri e ai membri delle loro famiglie subordina la concessione di tali permessi a una condizione di reciprocità, cioè essere cittadini di uno Stato membro che concede un permesso di soggiorno a validità permanente ai cittadini francesi che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Una simile condizione è manifestamente contraria all'art. 12 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 17 e 18, n. 1, 39 e 43 CE.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, con ordinanza 9 maggio 2003, nella causa Igor Simutenkov y Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol**

**(Causa C-265/03)**

(2003/C 213/20)

Con ordinanza 9 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2003, nella causa Igor Simutenkov y Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol, l'Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 23 dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce il partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa dall'altra, sottoscritto a Corfù il 24 giugno 1994 osti a che una

federazione sportiva applichi ad un atleta professionista cittadino russo come quello della causa principale, che ha concluso un regolare contratto con una squadra di calcio spagnola, una normativa in forza della quale le squadre possono utilizzare nelle competizioni in ambito nazionale solo un numero limitato di calciatori provenienti da Stati terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo».

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta Domstolen, con ordinanza 10 aprile 2003, nella causa Lars Erik STAFFAN Lindberg contro Riksåklagaren**

**(Causa C-267/03)**

(2003/C 213/21)

Con ordinanza 10 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 giugno 2003, nella causa Lars Erik STAFFAN Lindberg contro Riksåklagaren, l'Högsta Domstolen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 83/189/CEE<sup>(1)</sup> (modificata dalla direttiva 88/182/CE<sup>(2)</sup> e dalla direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo 94/10/CE<sup>(3)</sup> con riferimento alle modifiche normative introdotte nella lotterilag, entrate in vigore il 1° gennaio 1997:

1. Se l'introduzione nella normativa nazionale di un divieto di impiego di un prodotto costituisca una regolamentazione tecnica che deve essere comunicata secondo la direttiva.
2. Se l'introduzione nella normativa nazionale di un divieto di un servizio che influisce sull'impiego del prodotto costituisca una regolamentazione tecnica che deve essere comunicata secondo la direttiva.
3. Se la ridefinizione nella normativa nazionale di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto costituisca una regolamentazione tecnica tale da dover essere comunicata secondo la direttiva, qualora la nuova definizione influisca sull'impiego del prodotto.
4. Quale effetto abbiano sull'obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva circostanze quali il passaggio nella normativa nazionale dall'obbligo di autorizzazione al

divieto, il maggior o minor valore del prodotto/servizio, l'estensione del mercato del prodotto/servizio nonché l'effetto di una nuova disposizione nazionale sull'impiego, cioè se l'effetto sia un divieto assoluto di impiego oppure se l'impiego sia vietato o limitato rispetto ad uno dei possibili settori di impiego.

- (1) Direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8).
- (2) Direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/182/CEE, che modifica la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 81, pag. 75).
- (3) Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 100, pag. 30).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 13 maggio 2003, nella causa Hauptzollamt Neubrandenburg contre Jens Christian Siig, quale titolare della ditta «Internationale Transport» Export-Import**

**(Causa C-272/03)**

(2003/C 213/22)

Con sentenza 13 maggio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 giugno 2003, nella causa Hauptzollamt Neubrandenburg contre Jens Christian Siig, quale titolare della ditta «Internationale Transport» Export-Import, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se dalla lettura combinata degli artt. 718, n. 3, lett. d), e 670, lett. p), del regolamento (CEE) n. 2454/93 <sup>(1)</sup> si debba evincere un'interpretazione in base alla quale sia vietato l'utilizzo di una motrice di autoarticolato immatricolata al di fuori del territorio doganale della Comunità per il trasporto di un semirimorchio da una località ubicata nel territorio doganale della Comunità, in cui quest'ultimo venga caricato con merce, ad un'altra località nel suddetto territorio, in cui il semirimorchio medesi-

mo venga semplicemente parcheggiato, per poi essere successivamente trasportato da un'altra motrice e consegnato al destinatario delle merci, avente sede al di fuori del territorio doganale della Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11 ottobre 1993, pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 25 giugno 2003**

**(Causa C-275/03)**

(2003/C 213/23)

Il 25 giugno 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. António Caeiros e Klaus Wiedner, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo trasposto correttamente e completamente la direttiva <sup>(1)</sup> del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del diritto comunitario;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il diritto portoghese attuale subordina la concessione di un indennizzo per violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che traspongono tale diritto alla prova, da parte dei soggetti lesi, che gli atti illeciti dello Stato o degli enti pubblici sono stati posti in essere dolosamente o colposamente dai rispettivi organi o titolari degli organi o funzionari amministrativi. La produzione di tale prova può risultare estremamente difficile o addirittura impossibile. La difficoltà o impossibilità di produrre una prova simile può far sì che il soggetto leso non ottenga l'indennizzo richiesto a cui aveva diritto. È evidente, inoltre, che l'obbligo imposto ai soggetti lesi, che non è previsto dalla direttiva 89/665, potrebbe mettere in discussione l'effetto utile del disposto dell'art. 2, n. 1, lett. c), della detta direttiva.

È altresì ovvio che la difficoltà di provare che gli atti illeciti dello Stato o degli enti pubblici sono stati posti in essere colposamente o dolosamente può condurre, nella pratica, a che i ricorsi presentati dai soggetti lesi al fine di ottenere l'indennizzo per i danni subiti siano lenti e, molto probabilmente, inefficaci. Una situazione simile può mettere in discussione l'effetto utile del disposto dell'art. 1, n. 1, della direttiva, cioè la necessità che esistano ricorsi efficaci e rapidi che consentano di indennizzare i soggetti lesi da violazioni del diritto comunitario in materia di appalti pubblici e delle norme nazionali che traspongono tale diritto.

(<sup>1</sup>) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

### Ricorso del 26 giugno 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-278/03)

(2003/C 213/24)

Il 26 giugno 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie-José Jonczy, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non tenendo conto dell'esperienza professionale acquisita da cittadini dell'Unione nella funzione pubblica di un altro Stato membro ai fini della partecipazione a concorsi per l'assunzione di personale docente nella scuola pubblica italiana, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 39 CE e dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 1612/68 (<sup>1</sup>), del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

#### Motivi e principali argomenti

L'art. 39 CE, nonché l'art. 3 del regolamento 1612/68, devono essere interpretati nel senso che, ai fini di accedere

all'amministrazione pubblica italiana, i periodi di lavoro comparabili, precedentemente prestati presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro, devono essere presi in considerazione dalle autorità italiane in modo analogo all'esperienza compiuta presso il servizio pubblico italiano.

La Commissione ritiene che la prassi vigente in Italia sia quella di non prendere in considerazione i periodi di esercizio di occupazioni analoghe nella funzione pubblica degli altri Stati membri. Ora, detta prassi del Ministero della pubblica istruzione non è compatibile con i provvedimenti citati qui sopra.

(<sup>1</sup>) GU L 257 del 19.10.1968 p. 2.

### Ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee contro il Groupement européen d'intérêt économique Lior e altri, il 24 giugno 2003

(Causa C-280/03)

(2003/C 213/25)

Il 24 giugno 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Støvlbæk, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Bra, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Groupement européen d'intérêt économique Lior, la Deira SA, la Eutec Srl, la Mindshare Bvba, la Società Politecnica Italiana (SPI) Sarl, la Benepport SA, la Europe Information Service SA, la Managium Sprl, la Pi Due Sprl, la C.A.R.M.E.N. e.v., l'Energy Research Group/University College Dublin, la ORCA-Organic Reclamation & Composting Ass. AIBS, la R.P.A. Spa, la Aris Hellas Ltd, nonché la Lior International n.v.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato nella sua integralità;
- In via principale: condannare in solido il consorzio Lior e le altre convenute a pagare alla Commissione, in via principale, l'importo del capitale che risulta dalla somma delle note di debito emesse per il complesso dei contratti controversi, cioè la somma totale di EUR 142 818,86, aumentata degli interessi dovuti in forza dell'art. 94 del regolamento della Commissione n. 3418/93 (<sup>1</sup>), fino al 31 dicembre 2002, e in forza dell'art. 86, n. 2 b, del regolamento della Commissione n. 2342/2002 (<sup>2</sup>), a partire dal 1° gennaio 2003, a decorrere dal giorno successivo della data di scadenza di ciascuna delle note di debito emesse fino al giorno del completo pagamento del debito, in capitale ed interessi, più precisamente:

1. Per i contratti Biogaz (SME 3-96), Brochure bioclimatique (DIS 162-95) e Biomasse (SME 1539/97): l'importo di EUR 6 156,75, ripreso sulla nota di debito n. 3240310250, a titolo di capitale, oltre agli interessi su tale somma, che così calcolati ammontano, per il periodo dal 1° marzo 2002 al 15 maggio 2003, all'importo di EUR 403,34, da aumentare di EUR 1,15 per giorno di ritardo supplementare, a decorrere dal 16 maggio 2003, fino a pagamento completo.
  2. Per il contratto Biomasse (SME 1539-97): l'importo di EUR 16 325,11, ripreso sulla nota di debito complementare n. 3240402601, a titolo di capitale, oltre agli interessi su tale somma, che così calcolati ammontano, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 15 maggio 2003, all'importo di EUR 798,48, da aumentare di EUR 3,02 per giorno di ritardo supplementare, a decorrere dal 16 maggio 2003, fino a pagamento completo.
  3. Per il contratto Windenery (SME 792-96): l'importo di EUR 3 980, ripreso sulla nota di debito n. 3240309853, a titolo di capitale, oltre agli interessi su tale somma, che così calcolati ammontano, per il periodo dal 16 gennaio 2002 al 15 maggio 2003, all'importo di EUR 282,23, da aumentare di EUR 0,74 per giorno di ritardo supplementare, a decorrere dal 16 maggio 2003, fino a pagamento completo.
  4. Per il contratto Photovoltaic (SME 1883-98): l'importo di EUR 36 000, ripreso sulla nota di debito n. 3240304674, a titolo di capitale, oltre agli interessi su tale somma, che così calcolati ammontano, per il periodo dal 1° settembre 2001 al 15 maggio 2003, all'importo di EUR 3 947,18, da aumentare di EUR 7,89 per giorno di ritardo supplementare, a decorrere dal 16 maggio 2003, fino a pagamento completo.
  5. Per il contratto Road Transport Industry (DIS 1178-97): l'importo di EUR 36 000, ripreso sulla nota di debito n. 3240304787, a titolo di capitale, oltre agli interessi su tale somma, che così calcolati ammontano, per il periodo dal 1° settembre 2001 al 15 maggio 2003, all'importo di EUR 3 947,18, da aumentare di EUR 7,89 per giorno di ritardo supplementare, a decorrere dal 16 maggio 2003, fino a pagamento completo.
  6. Per il contratto Altener II-Agores: l'importo di EUR 44 357, ripreso sulla nota di debito n. 32404408642, a titolo di capitale, oltre agli interessi su tale somma, che così calcolati ammontano, per il periodo dal 1° marzo 2003 al 15 maggio 2003, all'importo di EUR 577,25, da aumentare di EUR 7,60 per giorno di ritardo supplementare, a decorrere dal 16 maggio 2003, fino a pagamento completo.
- In via del tutto subordinata, se per avventura la Corte dovesse ritenere che la convenuta Lior International Nv avesse acquisito la qualità di cessionaria dei contratti Transport e Photovoltaic e Agores — quod non — condannare la detta società in solido con le altre convenute al pagamento della somma di EUR 72 000, aumentata degli interessi a partire dalla scadenza degli ordini di riscossione emessi per questi contratti.
- In ogni caso: condannare in solido il Groupement e le convenute alle spese della Commissione, ivi compresi gli onorari del suo difensore.

#### *Motivi e principali argomenti*

In conformità alle stipulazioni dei contratti di sovvenzione relativi a progetti selezionati dalla Commissione nell'ambito di taluni programmi comunitari, in particolare nel settore delle energie rinnovabili, la Commissione contribuisce ai costi dei progetti contratti per una percentuale stipulata in ciascuno dei contratti individuali del totale dei costi ammissibili del progetto. La Commissione fornisce a posteriori un contributo finanziario per una percentuale dei costi ammissibili realmente verificatisi e adeguatamente motivati per la realizzazione di taluni progetti selezionati. Quando il contributo finanziario dovuto per un progetto individuale è inferiore alle sovvenzioni versate per tale progetto, i contraenti devono rimborsare immediatamente alla Commissione l'eccedenza.

Le convenute sono solidalmente tenute, nei confronti della Commissione, al rimborso, come capitale ed interessi, delle somme percepite in eccesso, sia nella loro qualità di contraenti che nella loro qualità di membri di un consorzio europeo di interesse economico.

(1) Regolamento (Euratom, CECA, CE) della Commissione 9 dicembre 1993, n. 3418, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU L 315, del 16.12.1993, pag. 1).

(2) Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, del 31.12.2002, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con decisione 27 giugno 2003, nella causa A.H. Kuipers contro Productschap Zuivel**

(Causa C-283/03)

(2003/C 213/26)

Con decisione 27 giugno 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 giugno 2003, nella causa A.H. Kuipers contro Productschap Zuivel, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se un sistema nazionale di riduzioni e di premi legati alla qualità del latte appena munto fornito al caseificio, come quello di cui trattasi, sia compatibile con il regolamento (CEE) n. 804/68 <sup>(1)</sup>, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare col divieto di effettuare una «perequazione tra i prezzi» di cui all'art. 24, n. 2 [divenuto, in seguito a consolidazione dei testi modificati, art. 38, n. 2, del regolamento (CEE), n. 1255/99];
- 2) se un sistema nazionale di premi legati alla qualità del latte fornito al caseificio, come quello di cui trattasi, sia compatibile col divieto di versare aiuti di cui all'art. 24, n. 1, del regolamento (CEE) n. 804/68;
- 3) in caso di soluzione affermativa della seconda questione, se tale sistema nazionale debba essere considerato un aiuto la cui istituzione deve essere previamente notificata alla Commissione in forza dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE).

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1986, pag. 13.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles, con ordinanza 19 giugno 2003, nella causa Stato belga contro SA Temco Europe**

(Causa C-284/03)

(2003/C 213/27)

Con ordinanza 19 giugno 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 luglio 2003, nella causa Stato belga contro SA

Temco Europe, la Cour d'appel de Bruxelles ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva possa essere interpretato nel senso che operazioni, corrispondenti nel diritto belga ad un contratto innominato con cui una società concede simultaneamente tramite contratti differenti a società collegate un diritto precario di occupazione sul medesimo immobile dietro pagamento di un'indennità fissata in parte ma essenzialmente in funzione della superficie occupata, rimanendo inteso che la precarietà è neutralizzata da una direzione comune ai cessionari e al cedente, costituiscono ai sensi del diritto comunitario una locazione di beni immobili, o, in altri termini, se la nozione autonoma di diritto comunitario di "locazione di beni immobili" di cui all'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva <sup>(1)</sup> ricomprenda l'utilizzo a titolo oneroso di un bene immobile per finalità estranee all'attività economica del soggetto passivo — definizione ripresa nell'art. 44, § 3, punto 2 alla fine, del codice belga dell'IVA — cioè la messa a disposizione a titolo precario per un periodo indeterminato e dietro pagamento di un corrispettivo mensile, foss'anche variabile e soggetto in parte ai risultati del contraente che gode di un diritto di occupazione non esclusivo, rimanendo inteso che la precarietà è neutralizzata da una direzione comune al cessionario e al cedente».

<sup>(1)</sup> Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

**Ricorso della Repubblica ellenica contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 luglio 2003**

(Causa C-285/03)

(2003/C 213/28)

Il 2 luglio 2003 la Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Basilios Contolaimos, consigliere del Consiglio giuridico dello Stato, e Ioannis Chalkias, referendario del Consiglio giuridico dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata di Grecia, 27, rue Marie-Adélaïde, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare o modificare la decisione della Commissione C(2003) 1539, relativa all'esclusione dal finanziamento comunitario di determinate spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del FEAOG — sezione garanzia, nel capo della stessa che riguarda le rettifiche finanziarie a carico della Repubblica ellenica, nel settore dei seminativi, per gli esercizi finanziari 2000-2001.

#### *Motivi e principali argomenti*

- errata interpretazione di disposizioni;
- cattiva valutazione di circostanze di fatto;
- difetto di motivazione;
- errata interpretazione e applicazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 729/70, in combinato disposto con il documento VI/5330/97;
- errata interpretazione e applicazione degli artt. 6 e 7 del regolamento 3508/92.

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords, con ordinanza 30 giugno 2003, nella causa Regina contro London Borough of Bromley, ex parte Diane Barker (FC)**

(Causa C-290/03)

(2003/C 213/29)

Con ordinanza 30 giugno 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 luglio 2003, nella causa Regina contro London Borough of Bromley, ex parte Diane Barker (FC), la House of Lords ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'identificazione della «decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto» [art. 1, n. 2, della direttiva 85/337/CEE<sup>(1)</sup> (in prosieguo: la «Direttiva»)] sia di esclusiva competenza del giudice nazionale che applica il diritto interno.
- 2) Se la Direttiva richieda che sia sottoposto ad una valutazione dell'impatto ambientale un progetto per il quale, in seguito al rilascio di un permesso d'impianto di massima con riserva di approvazione di determinati dettagli di tale

progetto senza che questo abbia formato oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale, in sede di richiesta di approvazione dei dettagli in ordine ai quali l'autorità competente si fosse riservata una decisione definitiva si preveda un impatto ambientale importante, segnatamente per la natura, le dimensioni o l'ubicazione del progetto stesso (art. 2, n. 1, della Direttiva).

3) Se, in circostanze nelle quali:

- a) il diritto urbanistico interno prevede il rilascio di autorizzazioni urbanistiche di massima in una fase iniziale del procedimento urbanistico e richiede una decisione da parte dell'autorità competente in tale fase in ordine alla necessità di una valutazione dell'impatto ambientale ai fini della Direttiva; e
- b) l'autorità competente decide quindi che non è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale e rilascia un permesso d'impianto di massima condizionato riservandosi di sottoporre determinati dettagli ad una successiva approvazione; e
- c) tale decisione può quindi essere impugnata davanti ai giudici nazionali;

il diritto interno possa, compatibilmente con la Direttiva, precludere all'autorità competente la facoltà di richiedere una valutazione dell'impatto ambientale in una fase ulteriore del procedimento urbanistico.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, del 5.7.1985, pag. 40).

#### **Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Manchester Tribunal Centre, con ordinanza 30 giugno 2003, nella causa MyTravel plc contro Commissioners of Customs and Excise**

(Causa C-291/03)

(2003/C 213/30)

Con ordinanza 30 giugno 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 4 luglio 2003, nella causa MyTravel plc contro Commissioners of Customs and Excise, il Manchester Tribunal Centre ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Sulla corretta interpretazione dell'art. 26 della sesta direttiva<sup>(1)</sup> IVA e della sentenza della Corte 22 ottobre 1998, cause riunite C-308/96 e C-94/97, Madgett e Baldwin (Racc. 1998, pag. I-6229):

I. Se, e eventualmente in quali circostanze, un organizzatore di giri turistici il quale abbia effettuato la propria dichiarazione IVA concernente un determinato esercizio in base al metodo dei costi effettivi, che era l'unico metodo contemplato dalla normativa nazionale che ha recepito la direttiva, possa successivamente ricalcolare il debito d'imposta utilizzando in parte il metodo del valore di mercato descritto nel punto 46 della suddetta sentenza.

- 1) In particolare se tale organizzatore di giri turistici possa applicare selettivamente il metodo del valore di mercato in relazione a esercizi diversi e, in caso affermativo, in quali circostanze.
- 2) Se un organizzatore di giri turistici il quale venda al pubblico, al di fuori della formula «tutto compreso», alcune prestazioni proprie comprese nei suoi pacchetti unitari (nella fattispecie trasporti aerei), ma non venda al pubblico, al di fuori di detta formula, altre prestazioni proprie comprese in alcuni dei suoi pacchetti unitari (nella fattispecie, crociere e servizi di campeggio), possa:
  - a) utilizzare il metodo del valore di mercato per tali pacchetti (che costituiscono la grande maggioranza) nel caso in cui possa stabilire il valore di tutte le prestazioni proprie (nella fattispecie, trasporti aerei) sulla base delle vendite al pubblico effettuate al di fuori della formula «tutto compreso»;
  - b) qualora il pacchetto comprenda prestazioni proprie che detto organizzatore di giri turistici non vende al pubblico al di fuori della formula «tutto compreso» (nella fattispecie, servizi di campeggio e crociere), se l'organizzatore possa utilizzare il metodo del valore di mercato per stabilire il valore delle prestazioni proprie che offre al pubblico al di fuori di detta formula (nella fattispecie, trasporti aerei) nel caso in cui non sia stato possibile stabilire il valore di mercato delle altre componenti del pacchetto.
- 3) Se la combinazione dei metodi debba essere a) più semplice o b) notevolmente più semplice o c) non notevolmente più complessa.
- 4) Se il metodo del valore di mercato debba condurre ad un debito IVA identico o molto simile a quello determinato mediante il metodo basato sui costi.

Se nelle circostanze del caso di specie la quota della prestazione propria consistente nel trasporto aereo venduta come componente di un pacchetto vacanza sia individuabile a) nel costo medio di un posto aereo aumentato del margine medio

ottenuto dall'organizzatore di giri turistici sulle vendite di soli posti nell'esercizio considerato, ovvero b) nel ricavo medio da lui ottenuto sulle vendite di soli posti nell'esercizio considerato.

<sup>(1)</sup> Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

### Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 4 luglio 2003

(Causa C-292/03)

(2003/C 213/31)

Il 4 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Konstantinidis e P. Aalto, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare, sul fondamento dell'art. 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, che la Repubblica di Finlandia, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE<sup>(1)</sup> relativa ai veicoli fuori uso, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi della direttiva;
- 2) condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Il termine previsto per l'attuazione della direttiva è scaduto il 21 aprile 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 34.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 7 luglio 2003**

(Causa C-294/03)

(2003/C 213/32)

Il 7 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Xavier Lewis e Florence Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>(1)</sup> per quanto riguarda i progetti di estrazione della torba o, comunque, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, non ha dato esecuzione a tutte le misure necessarie per ottemperare alla sentenza della Corte 21 settembre 1999 nella causa C-392/96, Commissione/Irlanda ed è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 228 del Trattato;
- 2) condannare l'Irlanda a versare alla Commissione delle Comunità europee, sul conto «risorse proprie della CE», una penalità pari a euro 21 600 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'attuazione dei provvedimenti necessari per ottemperare alla sentenza di cui alla causa C-392/96 a decorrere dalla pronuncia della sentenza relativa al presente procedimento fino all'esecuzione della sentenza C-392/96;
- 3) condannare l'Irlanda alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il suddetto ricorso riguarda l'inadempimento dell'Irlanda nell'eseguire la sentenza 21 settembre 1999 nella causa C-392/96 in quanto la stessa non ha adottato adeguate misure dalla pronuncia di tale sentenza per garantire che la legislazione irlandese si conformasse alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (in prosieguo: la «direttiva») per quanto riguarda i progetti di estrazione della torba disciplinati al punto 2, lett. a), dell'Allegato II di tale direttiva. Sebbene l'Irlanda abbia adottato alcune misure al fine di eseguire la sentenza, le stesse restano inadeguate dal punto di vista del loro contenuto e emerge una mancata applicazione di fatto delle stesse.

Ai sensi dell'art. 228, n. 2, del Trattato CE, la Commissione chiede alla Corte di imporre all'Irlanda una penalità di euro 21 600 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'eseguire la sentenza della Corte emanata nella causa C-392/96, a decorrere dal momento in cui quest'ultima pronuncerà la sua sentenza nel presente procedimento.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5 luglio 1985, pag. 40.

**Ricorso proposto il 2 luglio 2003 dalla Società Alessandrini e altri contro la sentenza pronunciata il 10 aprile 2003 dalla Quinta sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-93/00 e T-46/01, tra Società Alessandrini Srl e altri c/ Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-295/03 P)

(2003/C 213/33)

Il 2 luglio 2003, la Società Alessandrini e altri, con gli avvocati Wilma Viscardini e Gabriele DONA', hanno proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 10 aprile 2003 dalla Quinta sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-93/00 e T-46/01, tra Società Alessandrini Srl e altri c/ Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

1. annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 10 aprile 2003, emessa nelle cause riunite T-93/00 e T-46/01, nella parte relativa alla richiesta di risarcimento danni;
2. condannare la Commissione a risarcire alle ricorrenti i danni subiti a causa della mancata attribuzione di titoli per importare banane da paesi terzi, come quantificati al punto 114-A della narrativa, per complessive Lit. 370 983 900 = (pari a euro 191 597,20) oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi;
3. condannare la Commissione a rifondere alle ricorrenti le spese e gli onorari, sia di primo grado che del presente giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

Secondo le ricorrenti il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il danno lamentato dalle stesse derivasse dal fatto di non essere riuscite ad importare banane ACP. Le ricorrenti, in verità, lamentavano di non aver ottenuto nel 1999 e nel 2000 titoli per importare banane originarie di paesi terzi come gliene dava diritto il loro quantitativo di riferimento basato esclusivamente su importazione di banane da paesi terzi. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha tenuto conto delle argomentazioni da loro addotte a sostegno della loro richiesta di risarcimento danni.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), con sentenza 27 giugno 2003, nella causa SA GlaxoSmithKline contre Stato belga**

(Causa C-296/03)

(2003/C 213/34)

Con sentenza 27 giugno 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 8 luglio 2003, nella causa SA GlaxoSmithKline contre Stato belga, il Conseil d'État (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se il termine di novanta giorni, prorogabile di altri 90 giorni addizionali, menzionato nell'art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali dell'assicurazione malattia <sup>(1)</sup>, debba essere considerato un termine imperativo preclusivo, dopo la sua scadenza, di qualsiasi decisione, anche in caso di annullamento di una prima decisione adottata in tempo utile».

<sup>(1)</sup> GU L 40, pag. 8.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 10 luglio 2003**

(Causa C-298/03)

(2003/C 213/35)

Il 10 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e G. Valero Jordana, in

qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE <sup>(1)</sup>, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, o, in ogni caso, non avendo notificato tali provvedimenti alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva citata;
2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine previsto per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 9 aprile 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 94, del 9.04.1999, pag. 24.

**Ricorso del 14 luglio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-302/03)

(2003/C 213/36)

Il 14 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Michel Van Beek e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/22/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio del 29 marzo 1999 relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 9 di tale direttiva;

— condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 9 aprile 2002.

(<sup>1</sup>) GUL 94 del 09.04.1999 p. 24.

**Ricorso del 14 luglio 2003 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-303/03)**

(2003/C 213/37)

Il 14 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Minas Konstantinidis e Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/53/CE(<sup>1</sup>), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 10 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 21 aprile 2002.

(<sup>1</sup>) GUL 269 del 21.10.2000 p. 34.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la PROSECOM — Protecção, Segurança e Comunicações, Lda. proposto il 14 luglio 2003**

**(Causa C-304/03)**

(2003/C 213/38)

Il 14 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e G. Braga da Cruz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la PROSECOM — Protecção, Segurança e Comunicações, Lda.

La Commissione chiede che la Corte di giustizia delle Comunità europee voglia condannare la convenuta:

- al pagamento, a favore della ricorrente, della somma di EUR 111 605,10 (centoundicimilaseicentocinque euro e dieci centesimi), corrispondente a EUR 88 276 a titolo di capitale e EUR 23 329,10 a titolo di interessi maturati dal 15.11.1998 al 30.06.2003 compreso, calcolati al tasso del 5,50 % (fino al 31.12.2002) e del 7,50 % (dall'1.01.2003).
- al pagamento di EUR 18,14 (diciotto euro e quattordici centesimi) al giorno a titolo di interessi da maturare allo stesso tasso a partire dall'1.07.2003 compreso, fino ad integrale pagamento.
- alle spese di causa.

*Motivi e principali argomenti*

Ai termini delle condizioni generali di contratto, i contraenti si sono impegnati, in caso di contributo finanziario totale della Commissione per il progetto inferiore ai pagamenti effettuati, a restituire immediatamente la differenza alla Commissione. La convenuta, non restituendo le dette somme versate dalla Commissione, è venuta meno agli obblighi incombenti in virtù del contratto. Il totale dei costi approvato, in relazione alla convenuta, in seguito alla revisione da parte della Commissione, ammontava a PTE 26 270 857, per cui il contributo della Commissione è stato definitivamente fissato a PTE 13 135 428, pari a ECU 68 686. Dato che il totale ricevuto dal convenuto ammontava a ECU 156 962, l'importo versato in eccesso che il convenuto doveva restituire era di ECU 88 276. A tutt'oggi non è stato effettuato alcun pagamento, per cui il detto importo rimane integralmente a debito.

Oltre al debito per il capitale, il convenuto è altresì debitore della somma corrispondente agli interessi maturati dalla data di scadenza del debito fino al suo pagamento integrale.

(Causa C-310/03)

(2003/C 213/40)

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, proposto il 22 luglio 2003**

(Causa C-308/03)

(2003/C 213/39)

Il 22 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e Ch. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia condannare la convenuta:

- 1) a versare alla ricorrente un importo pari a euro 47 218,32 (euro quarantasettemila duecentodiciotto e cinquantadue centesimi) corrispondente a euro 41 000 a titolo di somma capitale e a euro 6 218,32 a titolo di interessi di mora maturati al 31 marzo 2003, al tasso del 5,25 %;
- 2) a versare euro 6,74 (euro sei e settantaquattro centesimi) al giorno a titolo di interessi maturati, allo stesso tasso, a far data dal 1° aprile 2003 e fino al saldo integrale;
- 3) alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Il giudice competente nel caso di specie è la Corte di giustizia, nonostante il tenore letterale della clausola compromissoria, in quanto quest'ultimo non può avere quale oggetto o conseguenza la modifica della ripartizione delle competenze tra la Corte di Giustizia e il Tribunale di primo grado come prevista dal Trattato.

L'AFSSAPS, rifiutandosi di produrre il giustificativo dei costi chiesto dalla Commissione, è venuta meno all'obbligo che le incombe in forza del contratto stipulato a norma delle disposizioni di cui al programma specifico di ricerca e di sviluppo nel settore delle applicazioni telematiche di interesse comune ed è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo alla Commissione.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 23 luglio 2003**

(Causa C-310/03)

(2003/C 213/40)

Il 23 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo<sup>(1)</sup>, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 1° gennaio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 7 luglio 1999, pag. 12.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 23 luglio 2003**

(Causa C-311/03)

(2003/C 213/41)

Il 23 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo<sup>(1)</sup>, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 1° gennaio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 7 luglio 1999, pag. 12.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 23 luglio 2003**

**(Causa C-312/03)**

(2003/C 213/42)

Il 23 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- constatare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo<sup>(1)</sup>, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 1° gennaio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 7 luglio 1999, pag. 12.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 23 luglio 2003**

**(Causa C-314/03)**

(2003/C 213/43)

Il 23 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 26 luglio 2000, 2000/52/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché alla trasparenza finanziaria in talune imprese<sup>(1)</sup> e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
- condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 31 luglio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 29 luglio 2000, pag. 75.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Huhtamaki Dourdan SA, proposto il 23 luglio 2003****(Causa C-315/03)**

(2003/C 213/44)

Il 23 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Ch. Giolito, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Huhtamaki Dourdan SA.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia condannare la convenuta:

1. a versare alla ricorrente un importo pari a euro 162 342,42 (euro centosessantadue mila trecentoquarantadue e quarantadue centesimi) corrispondente a euro 151 433,47 a titolo di somma capitale e a euro 10 808,95 a titolo di interessi di mora maturati al 6 giugno 2003;
2. a versare euro 28,27 (euro ventotto e ventisette centesimi) al giorno a titolo di interessi maturati, allo stesso tasso, a far data dal 6 giugno 2003 e fino al saldo integrale;
3. alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

Il giudice competente nel caso di specie è la Corte di giustizia, nonostante il tenore letterale della clausola compromissoria, in quanto quest'ultimo non può avere quale oggetto o conseguenza la modifica della ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado come prevista dal Trattato.

La convenuta, rifiutandosi di produrre il giustificativo dei costi chiesto dalla Commissione, è venuta meno all'obbligo che le incombe in forza del contratto stipulato a norma delle disposizioni di cui al programma specifico di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie industriali e delle tecnologie dei materiali ed è tenuta a rimborsare l'importo dell'anticipo alla Commissione.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, proposto il 24 luglio 2003****(Causa C-322/03)**

(2003/C 213/45)

Il 24 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Nicola Yerrell, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- a) dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione della direttiva del Consiglio 21 giugno 1999, 1999/63/CE, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) <sup>(1)</sup>, o non avendo garantito che i datori di lavoro ed i lavoratori introducessero le misure necessarie mediante contrattazione, e/o non avendone informato la Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato CE;
- b) condannare l'Irlanda alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 30 giugno 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 02.07.1999, pag. 33.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 28 luglio 2003****(Causa C-331/03)**

(2003/C 213/46)

Il 28 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Konstantinidis e dalla sig.ra F. Simionetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso<sup>(1)</sup> e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
2. condannare la Repubblica francese alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 21 aprile 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 21 ottobre 2000, pag. 34.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 30 luglio 2003**

**(Causa C-333/03)**

(2003/C 213/47)

Il 30 luglio 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie-José Jonczy, in qualità di

agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. accertare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti<sup>(1)</sup> o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione le suddette disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva;
2. condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 17 luglio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 201 del 17 luglio 1998, pag. 88.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 luglio 2003

**nella causa T-99/98: Hameico Stuttgart GmbH e a. contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

**(«Ricorso per risarcimento danni — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime d'importazione — Imprese dell'ex RDT»)**

(2003/C 213/48)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Nella causa T-99/98, Hameico Stuttgart GmbH, già A & B Fruchthandel GmbH, con sede in Stoccarda (Germania), Amhof Frucht GmbH, con sede in Schwabhausen (Germania), Hameico Dortmund GmbH, già Dessau-Bremer Frucht GmbH, con sede in Dortmund (Germania), Hameico Fruchthandels-gesellschaft mbH, già Bremen-Rostocker-Frucht GmbH, con sede in Rostock (Germania), Leipzig-Bremer Frucht GmbH, con sede in Leipzig (Germania), rappresentate dall'avv. G. Schohe, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori J.-P. Hix e A. Tanca), Commissione delle Comunità europee (agenti: signori K.-D. Borchardt e A. von Bogdandy), sostenuti da Regno di Spagna (agente: signora R. Silva de Lapuerta), avente ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni che le ricorrenti avrebbero subito a causa dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, del 25.02.1993, pag. 1) e del regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, del 12.06.1993, pag. 6), il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, N.J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 2 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione. Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 312 del 10.10.1998.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 giugno 2003

**nella causa T-52/00: Coe Clerici Logistics SpA contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Denuncia — Artt. 82 CE e 86 CE — Ricevibilità — Servizi portuali»)**

(2003/C 213/49)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Nella causa T-52/00, Coe Clerici Logistics SpA, con sede in Trieste, rappresentata dai sigg. G. Conte, G.M. Giacomini e E. Minozzi, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor R. Lyal e signora L. Pignataro), sostenuta da Autorità Portuale di Ancona, rappresentata da gli avv.ti S. Zunarelli, C. Perrella e P. Manzini, avvocati, avente ad oggetto la domanda d'annullamento della lettera della Commissione 20 dicembre 1999 (D 17482) contenente il rifiuto di dare seguito alla denuncia della ricorrente fondata sugli artt. 82 CE e 86 CE, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale ha pronunciato il 17 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.*
- 3) *L'Autorità Portuale di Ancona sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 135 del 13.5.2000.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

**nella causa T-102/00: Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>

**(«Politica sociale — Fondo sociale europeo — Riduzione di un contributo finanziario — Diritti della difesa — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Motivazione»)**

(2003/C 213/50)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Nella causa T-102/00, Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, con sede in Bruxelles (Belgio),

rappresentato dal sig. J. Stuyck, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H.M.H. Speyart e L. Flynn), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 31 gennaio 2000, C(2000) 36, relativa alla riduzione dell'importo del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo sociale europeo con decisione 25 novembre 1994, C(1994) 3059, a favore di un programma operativo per il Belgio (Comunità fiamminga), rientrante nel quadro comunitario di sostegno alla realizzazione dell'obiettivo n. 3, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore ha pronunciato il 9 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 31 gennaio 2000, C(2000) 36, relativa alla riduzione dell'importo del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo sociale europeo con decisione 25 novembre 1994, C(1994) 3059, a favore di un programma, operativo per il Belgio (Comunità fiamminga), rientrante nel quadro comunitario di sostegno alla realizzazione dell'obiettivo n. 3, è annullata nella parte in cui opera una riduzione, sino alla concorrenza di EUR 181 067, del contributo finanziario del Fondo sociale europeo di cui il Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap era beneficiario.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 176 del 24.6.2000.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

**nella causa T-220/00: Cheil Jedang Corp. contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(«Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità e durata dell'infrazione — Fatturato — Circostanze attenuanti»)**

(2003/C 213/51)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-220/00, Cheil Jedang Corp., con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dal sig. A.R.M. Bell, solicitor, dalla sig.ra R.P. Gerrits, avocat, e dal sig. J. Killick, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Wils, R. Lyal e J. Flynn), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere

l'annullamento parziale della decisione della Commissione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 — Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), ovvero la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 9 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'importo dell'ammenda inflitta alla Cheil Jedang Corp. è fissato a EUR 10 080 000.*
- 2) *Il ricorso, per il resto, è respinto.*
- 3) *La Cheil Jedang Corp. è condannata a sopportare le proprie spese nonché i due terzi di quelle della Commissione. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 316 del 4.11.2000.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

**nella causa T-223/00: Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd e Kyowa Hakko Europe GmbH contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(«Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità dell'infrazione — Fatturato — Cumulo di sanzioni»)**

(2003/C 213/52)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-223/00, Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), Kyowa Hakko Europe GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentate dagli avv.ti C. Canenbley e K. Diedrich, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Wils, R. Lyal e J. Flynn), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento parziale della decisione della Commissione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 — Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), ovvero la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras,

presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 9 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd* e la *Kyowa Hakko Europe GmbH* supporteranno le proprie spese e, in solido, quelle sostenute dalla Commissione.

(<sup>1</sup>) GU C 316 del 4.11.2000.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

**nella causa T-224/00: Archer Daniels Midland Company e Archer Daniels Midland Ingredients Ltd contro Commissione delle Comunità europee**(<sup>1</sup>)

*(«Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità e durata dell'infrazione — Fatturati — Circostanze aggravanti — Circostanze attenuanti — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Cumulo di sanzioni»)*

(2003/C 213/53)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-224/00, Archer Daniels Midland Company, con sede in Decatur, Illinois (Stati Uniti d'America), Archer Daniels Midland Ingredients Ltd, con sede in Erith (Regno Unito), rappresentate dai sigg. L. Martin Alegi e E.W. Batchelor, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Wils, R. Lyal e J. Flynn), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), o di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti e, dall'altro, una domanda riconvenzionale della Commissione volta all'aumento dell'importo della detta ammenda, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 9 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla *Archer Daniels Midland Company* e alla *Archer Daniels Midland Ingredients Ltd* è fissato a EUR 43 875 000.
- 2) Il ricorso, per il resto, è respinto.
- 3) La *Archer Daniels Midland Company* e la *Archer Daniels Midland Ingredients Ltd* sono condannate a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti di quelle della Commissione. La Commissione supporterà un quarto delle proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 316 del 4.11.2000.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

**nella causa T-230/00: Daesang Corp. e Sewon Europe GmbH contro Commissione delle Comunità europee**(<sup>1</sup>)

*(«Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Fatturato — Circostanze attenuanti — Cooperazione durante il procedimento amministrativo»)*

(2003/C 213/54)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-230/00, Daesang Corp., con sede in Seoul (Corea del Sud), Sewon Europe GmbH, con sede in Eschborn (Germania), rappresentate dagli avv.ti J.-F. Bellis e S. Reinart e dal sig. A. Kmiecik, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Wils, R. Lyal e J. Flynn), avente ad oggetto una domanda di riduzione dell'ammenda inflitta dalla Commissione alle ricorrenti con decisione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 9 luglio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla *Daesang Corp.* e alla *Sewon Europe GmbH* è fissato a EUR 7 128 240.

- 2) Il ricorso, per il resto, è respinto.
- 3) *La Daesang Corp. e la Sewon Europe GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, in solido, i due terzi di quelle della Commissione. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 316 del 4.11.2000.

presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 8 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 14 settembre 2000, COMP/CECA.1336;
- 2) Il ricorso è ricevibile ma infondato nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 5 settembre 2000, COMP/M.2045;
- 3) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e quelle sostenute dalla Salzgitter e dalla Mannesmann.

(<sup>1</sup>) GU C 61 del 24.2.2001.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 luglio 2003

nella causa T-374/00: *Verband der freien Rohrwerke eV e a. contro Commissione delle Comunità europee* (<sup>1</sup>)

*(«Controllo delle concentrazioni — Concentrazione rientrante in parte nel Trattato CECA e in parte nel Trattato CE — Decisione di autorizzazione in forza dell'art. 66, n. 2, CA — Decisione di compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento CEE n. 4064/89 — Condizioni di ricevibilità secondo il Trattato CECA ed il Trattato CE — Rapporto tra i regimi di controllo delle concentrazioni previsti dal Trattato CECA e dal Trattato CE — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»)*

(2003/C 213/55)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-374/00, Verband der freien Rohrwerke eV, con sede in Düsseldorf (Germania), Eisen- und Metallwerke Ferndorf GmbH, con sede in Kreuztal-Ferndorf (Germania), Rudolf Flender GmbH & Co. KG, con sede in Siegen (Germania), rappresentate dall'avv. H. Hellmann, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Mölls e W. Wils), sostenuta da Mannesmann AG, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Moosecker e K. Niggemann, e da Salzgitter AG, con sede in Salzgitter (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 5 settembre 2000, COMP/M.2045, e della decisione 14 settembre 2000, COMP/CECA.1336, con cui la Commissione ha approvato, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b) del regolamento CEE n. 4064/89, e dell'art. 66, n. 2, CA, l'acquisizione del controllo della Mannesmannröhren-Werke da parte della Salzgitter, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts,

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

nella causa T-22/01, *Petros Efthymiou contro Commissione delle Comunità europee* (<sup>1</sup>)

*(«Dipendenti — Rimborso delle spese di missione — Spostamento in aereo in "business class"»)*

(2003/C 213/56)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-22/01, Petros Efthymiou, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti J.-N. Louis e V. Peere, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Berardis-Kayser e H. Tserpa-Lacombe), avente ad oggetto, da una parte, la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 2000, recante tre «supplementi-rettifiche» del conteggio delle spese di missione e che imputa al ricorrente di avere percepito importi in eccedenza e, dall'altra parte, la domanda di condanna della Commissione al rimborso al ricorrente degli importi che sono stati ritenuti sulla sua remunerazione per gli importi percepiti in eccedenza, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato, il 9 luglio 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 24 marzo 2000 recante tre «supplementi-rettifiche» del conteggio delle spese di missione e che imputa al ricorrente di avere percepito importi in eccedenza è annullata nella parte in cui imputa al ricorrente, per la*

missione all'Aja dal 12 al 18 settembre 1999, un importo percepito in eccedenza per le spese relative al volo pari a BEF 1 921 invece di BEF 1 291.

- 2) La ricorrente è condannata a restituire al ricorrente la somma di EUR 15,62, con interessi di mora a decorrere dal 26 giugno 2000, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile al periodo in questione, aumentato di due punti.
- 3) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 4) La convenuta sopporterà le proprie spese ed un sesto di quelle del ricorrente.

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 10.03.2001.

presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato, il 25 giugno 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ogni parte sopporta le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 150 del 19.5.2001.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

25 giugno 2003

**nella causa T-72/01, Norman Pyres contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

**«Dipendenti — Concorso interno — Mancata ammissione alla prova orale»**

(2003/C 213/57)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-72/01, Norman Pyres, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. J. Currall), avente ad oggetto, da una parte, la domanda d'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/TA/99 che rifiuta l'ammissione del ricorrente alla prova orale, nonché dell'insieme delle operazioni e degli atti successivi del detto concorso, e, dall'altra, la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili,

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 luglio 2003

**nella causa T-122/01: Best Buy Concepts Inc. contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)** (<sup>1</sup>)

**«Marchio comunitario — Marchio figurativo contenente il segno verbale "best buy" — Impedimento assoluto — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»**

(2003/C 213/58)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-122/01, Best Buy Concepts Inc., con sede in Eden Prairie, Minnesota (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. S. Rojhan, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: signor G. Schneider), avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2001 (procedimento R 44/2000-3) riguardante la domanda di registrazione di un marchio figurativo contenente il segno verbale «best buy» come marchio comunitario, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 3 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 227 dell'11.8.2001.

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 245 dell'1.9.2001.

### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

3 luglio 2003

**nella causa T-129/01: José Alejandro, SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (<sup>1</sup>)**

**(«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchi denominativi nazionali anteriori BUD — Domanda di marchio comunitario denominativo BUDMEN — Motivo relativo di rifiuto — Articolo 8, n. 1, lett. b), del regolamento CEE n. 40/94»)**

(2003/C 213/59)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-129/01, José Alejandro SL, con sede in Alicante (Spagna), rappresentata dall'avv. I. Temiño Ceniceros, avocat, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori F. López de Rego e J.F. Crespo Carrillo), interveniente, Anheuser-Busch Inc., con sede in Saint. Louis, Missouri (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. V. von Bomhard, avocat, avente ad oggetto un ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 marzo 2001 (fascicolo R 230/2000-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Anheuser-Busch Inc. e la José Alejandro SL, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung, A.W.H. Meij, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 3 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

**nella causa T-156/01: Laboratorios RTB, SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (<sup>1</sup>)**

**(«Marchio comunitario — Procedura di nullità — Art. 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 — Marchi anteriori figurativi e denominativi che contengono il vocabolo GIORGI — Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO AIRE — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 — Prova dell'uso — Art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94»)**

(2003/C 213/60)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-156/01, Laboratorios RTB, SL, con sede in Bigues i Riells (Spagna), rappresentata dal sig. A. Canela Giménez, avocat, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori O. Montalto e J.F. Crespo Carrillo), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 11 aprile 2001 (procedimento R 0258/2000-1), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 9 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 259 del 15.9.2001.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

nella causa T-162/01: Laboratorios RTB, SL contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) <sup>(1)</sup>

(«Marchio comunitario — Procedura opposizione — Marchi anteriori figurativi e denominativi che contengono il vocabolo GIORGI — Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2003/C 213/61)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-162/01, Laboratorios RTB, SL, con sede in Bigues i Riells (Spagna), rappresentata dal sig. A. Canela Giménez, avocat, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori O. Montalto e J.F. Crespo Carrillo), altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli): Giorgio Beverly Hills, Inc., con sede in Santa Monica, California (Stati Uniti d'America), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 aprile 2001 (procedimento R 0122/2000-1), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 9 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 303 del 27.10.2001.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

nella causa T-234/01: Andreas Stihl AG & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) <sup>(1)</sup>

(«Marchio comunitario — Colori — Combinazione di arancione e grigio — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2003/C 213/62)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-234/01, Andreas Stihl AG & Co. KG, con sede in Waiblingen (Germania), rappresentata dagli avv.ti S. Völker e A. Klett, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: signor G. Schneider), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), 24 luglio 2001 (procedimento R 477/2000-1), che esclude dalla registrazione come marchio comunitario una combinazione di colori arancione e grigio, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 9 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 348 dell'8.12.2001.

## SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 luglio 2003

nella causa T-65/02, Michelle Chetaud contro Parlamento europeo <sup>(1)</sup>

(Dipendente — Pensione — Coefficiente correttore applicabile — Prova delle residenze — Revoca di un atto — Incidenza sull'onere della prova)

(2003/C 213/63)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-65/02, Michelle Chetaud, ex dipendente del Parlamento europeo, residente in Nizza (Francia), rappresentata

dall'avv. L. Mosar, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Parlamento europeo (agenti: sig. J. de Wachter e sig.ra G. Knudsen), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento, da una parte, della decisione del Parlamento 27 giugno 2001, che rifiuta di riconoscere Nizza come luogo di residenza della ricorrente e di applicare alla sua pensione il coefficiente correttore per la Francia a partire dal 1° gennaio 2000 e, dall'altra, della decisione del Parlamento 6 dicembre 2001 che respinge esplicitamente il reclamo della ricorrente, il Tribunale (giudice unico: sig. A.W.H. Meij); cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, l'8 luglio 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione del Parlamento 27 giugno 2001 è annullata nella parte in cui applica alla pensione della ricorrente il coefficiente correttore applicabile al Lussemburgo per tutto l'anno 2000.*
- 2) *Il Parlamento è condannato a tutte le spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 109 del 04.05.2002.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**19 giugno 2003**

**nella causa T-78/02, Stephan-Harald Voigt contro Banca centrale europea<sup>(1)</sup>**

**(Dipendenti — Dipendente della Banca centrale europea — Biasimo)**

(2003/C 213/64)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-78/02, Stephan-Harald Voigt, dipendente della Banca centrale europea, residente in Frankfurt am Main (Germania), rappresentato dall'avv. N. Pflüger, contro Banca centrale europea (agenti: V. Saintot e T. Gilliams, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione del sig. Noyer, vicepresidente della Banca centrale europea, 1° marzo 2002, di attribuire una nota di biasimo scritta al ricorrente, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. K. Lenaerts, presidente, dai sigg. J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: B. Pastor, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 19 giugno 2003, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ogni parte sopporta le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 144 del 15.06.2002.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**3 aprile 2003**

**nella causa T-119/02, Royal Philips Electronics NV contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>**

**(Concorrenza — Concentrazioni — Ricevibilità — Impegni durante la prima fase di esame — seri dubbi sulla compatibilità col mercato comune — Parziale rinvio alle autorità nazionali)**

(2003/C 213/65)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-119/02, la Royal Philips Electronics NV, con sede in Eindhoven (Paesi Bassi), con gli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk e N.G. Cronstedt, sostenuta dalla De\_ Longhi SpA, con sede in Treviso, con gli avv.ti M. Merola, I. van Schendel, G. Crichlow e D.P. Domenicucci, contro la Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra V. Superti, sigg. K. Wiedner e J.E. Flynn), sostenuta dalla SEB SA, con sede in Écully (Francia), con gli avv.ti D. Voillemot e S. Hautbourg, e dalla Repubblica francese, (agenti: sigg. G. de Bergues e F. Million), avente ad oggetto l'annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione 8 gennaio 2002, SG (2002) D/228078, in applicazione dell'art. 6, nn. 1, lett. b) e 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 e dell'art. 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, di non opporsi alla concentrazione tra la SEB e la Moulinex e dichiarandola compatibile con il mercato comune e con l'accordo sullo Spazio economico europeo, con riserva del rispetto degli impegni proposti (caso COMP/M.2621 — SEB/Moulinex) e, in secondo luogo, della decisione della Commissione 8 gennaio 2002, C(2002)38, adottata in applicazione dell'art. 9, n. 2, lett. a), del regolamento n. 4064/89, che rinvia in parte l'esame di questa concentrazione alle autorità francesi, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. K. Lenaerts, presidente e dai sigg. J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronun-

ciato il 3 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla SEB.*
- 3) *La De\_Longhi sopporterà le proprie spese.*
- 4) *La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 169 del 13.7.02.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

4 giugno 2003

**nella causa T-224/99: The European Council of Transport Users ASBL e a. contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(«Ricorso di annullamento — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere»)**

(2003/C 213/66)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-224/99, The European Council of Transport Users ASBL, con sede in Bruxelles (Belgio), The Freight Transport Association Ltd, con sede in Tunbridge Wells (Regno Unito), Association des utilisateurs de transport de fret (AUTF), con sede in Parigi (Francia), Industriförbundet, con sede in Stoccolma (Svezia), rappresentate dal sig. M. Clough QC, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor R. Lyal), sostenuta da Atlantic Container Line AB, con sede in Göteborg (Svezia); Hapag-Lloyd AG, con sede in Amburgo (Germania); Mediterranean Shipping Company SA, con sede in Ginevra (Svizzera); A.P. Møller-Mærsk Line, con sede in Copenaghen (Danimarca); Nippon Yusen Kaisha, con sede in Tokyo (Giappone); Orient Overseas Container Line (UK) Ltd, con sede in Londra (Regno Unito); P & O Nedlloyd Container Line Ltd, con sede in Londra (Regno Unito); rappresentate da sigg. J. Pheasant e M. Levitt, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione, comunicata alle ricorrenti con lettera 6 agosto 1999, di non rilevare l'esistenza di dubbi seri, ai sensi dell'art. 12, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1017 relativo all'applicazione di regole di concorren-

za ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (GU L 175, pag. 1), per quanto riguarda la versione riveduta del Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA), il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: signor H. Jung, ha emesso il 4 giugno 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non luogo a provvedere sul ricorso.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 6 dell'8.1.2000.

#### ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

13 maggio 2003

**nella causa T-97/01 DEP, Christos Gogos contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(Liquidazione delle spese ripetibili)**

(2003/C 213/67)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-97/01 DEP, Christos Gogos, dipendente della Commissione delle Comunità europee, rappresentato dall'avv. C. Tagaras, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra H. Tserepa-Lacombe e sig. J. Currall), avente ad oggetto la domanda liquidazione delle spese che la convenuta deve rimborsare al ricorrente a seguito dell'ordinanza del Tribunale 21 ottobre 2002, causa T-97/01, Gogos/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale (Seconda Sezione), composto dal sig. N.J. Forwood, presidente, dai sigg. J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 13 maggio 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*L'importo complessivo delle spese ripetibili dal ricorrente nella causa T-97/01 è fissato in EUR 11 000.*

(<sup>1</sup>) GU C 186, del 30.6.2001.

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****2 giugno 2003****nella causa T-276/02: Forum 187 asbl contro Commissione delle Comunità europee** <sup>(1)</sup>**(«Aiuti concessi dagli Stati — Regime fiscale — Aiuto esistente — Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Effetti giuridici — Mancanza — Irricevibilità»)**

(2003/C 213/68)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Nella causa T-276/02, Forum 187 asbl, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dai sigg. A. Sutton e J. Killick, barristers, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori R. Lyal e V. Di Bucci), avente ad oggetto la domanda di annullamento relativa alla decisione della Commissione 27 febbraio 2002, diretta a avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE nei confronti della normativa belga riguardante i centri di coordinamento, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij, M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 2 giugno 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.*
- 2) *La ricorrente sopporterà tutte le spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 289 del 23.11.2002.

**ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****25 giugno 2003****nella causa T-5/03, Société Ayassamy & Fils EURL contro Consiglio dell'Unione europea** <sup>(1)</sup>**(Decisione 2002/973/CE — Dazi di mare — Ricorso di annullamento — Irricevibilità)**

(2003/C 213/69)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-5/03, Société Ayassamy & Fils EURL, con sede in Saint-François (Francia), e altri ventitré ricorrenti, con l'avv. J.S. Dagnon, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sigg. J. Monteiro e sig.ra M. Balta), avente ad oggetto la

domanda di annullamento della decisione del Consiglio 10 dicembre 2002, 2002/973/CE, che modifica la decisione 89/688/CEE relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare (GU L 337, pag. 83), il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, dal sig. H. Legal e dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 25 giugno 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica del Portogallo, del Regno di Spagna, della Société Immobilière nonché della Service Boétie e altri, e della Commissione.*
- 3) *Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.*
- 4) *Le parti intervenienti sopporteranno ciascuna le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 55 dell'8 marzo 2003.

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****31 marzo 2003****nella causa T-65/03 R, Fondation Alsace contro Commissione delle Comunità europee****(Procedimento sommario — Ricevibilità)**

(2003/C 213/70)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-65/03 R, Fondation Alsace, con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dall'avv. F. Ruhlmann, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. C. Giolito e G. Wilms), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 20 dicembre 2002, che obbliga la Fondation Alsace a restituirla la somma di EUR 18 000 in seguito alla mancata esecuzione della convenzione di sovvenzione n. PSS\*/0534, il presidente del Tribunale ha emesso, il 31 marzo 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO****25 giugno 2003****nella causa T-175/03 R, Norbert Schmitt contro Agenzia europea per la ricostruzione****(Procedimento sommario — Ricevibilità)**

(2003/C 213/71)

*(Lingua processuale: il francese)*

Nella causa T-175/03 R, Norbert Schmitt, residente in Köllerbach (Germania), con l'avv. L. Polanz, contro Agenzia europea per la ricostruzione (agente: sig. C. Manolopoulos), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione relativa alla decisione dell'Agenzia europea per la ricostruzione diretta a risolvere il contratto di lavoro del ricorrente, il presidente del Tribunale ha pronunciato il 25 giugno 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso della sig.ra Elisabeth Saskia Smit contro Europol presentato il 29 aprile 2003****(Causa T-143/03)**

(2003/C 213/72)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Il 29 aprile 2003, la sig.ra Elisabeth Saskia Smit, rappresentata dagli avv.ti P. de Casparis e M.F. Baltussen, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Europol.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- 1) annullare la decisione dell'Europol 25 febbraio 2003 che respinge il reclamo della ricorrente avverso la decisione 30 settembre 2002 e contestuale annullamento della decisione 30 settembre 2002;
- 2) condannare l'Europol a prorogare il contratto di lavoro della ricorrente fino al 1° giugno 2007, ovvero fino ad altra data che il Tribunale vorrà stabilire;

- 3) condannare l'Europol a pagare alla ricorrente un risarcimento comunque comprensivo delle spese di causa.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente lavora per conto del convenuto fin dal 1° luglio 1999. In data 1° luglio 2003 scadeva il suo contratto. La domanda della ricorrente affinché le fosse prorogato il contratto veniva però respinta dal convenuto. Tale decisione veniva impugnata dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in primo luogo, violazione del principio di motivazione.

La ricorrente deduce, inoltre, che il convenuto ha ecceduto i limiti delle sue attribuzioni. Il convenuto ha assunto presupposti, regole amministrative e fasi programmate per badare a che il prolungamento dei contratti avvenisse in modo chiaro e trasparente. Secondo la ricorrente, il convenuto, nell'applicare tali regole, ha ecceduto il suo margine di discrezionalità.

La ricorrente deduce infine violazione del dovere di sollecitudine, come pure violazione del principio di parità.

La ricorrente sostiene infine che il convenuto sia incorso in abuso di potere. La ricorrente afferma che il ministro olandese per gli affari esteri, su domanda del convenuto, ha espletato un'indagine di sicurezza avente ad oggetto la ricorrente. Tale accertamento non ha evidenziato alcun elemento a sfavore della ricorrente. Secondo la ricorrente, il semplice fatto che sia stata espletata un'indagine di sicurezza costituisce la ragione vera e propria del diniego della proroga del contratto.

**Ricorso della sig.ra Jose Maria Sison contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 30 aprile 2003****(Causa T-150/03)**

(2003/C 213/73)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 30 aprile 2003, la sig.ra Jose Maria Sison, residente in Utrecht (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti J. Fermon, A. Comte, E. Schultz e D. Gurses, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare, sulla base dell'art. 230 CE, la decisione del Consiglio 27 febbraio 2003 (06/C/01/03): risposta comunicata dal Consiglio in data 27 febbraio 2003 alla richiesta confermativa presentata, a mezzo telefax, dall'avv. Jan Ferman in data 3 febbraio 2002 ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, risposta notificata ai difensori della ricorrente in data 28 febbraio 2003;
- condannare il convenuto alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente nel presente giudizio è la stessa delle cause T-47/3, Sison/Consiglio e Commissione<sup>(1)</sup> e T-110/03, Sison/Consiglio<sup>(2)</sup>; essa chiede l'annullamento della decisione del convenuto che le ha negato l'accesso a tutti i documenti che hanno costituito il fondamento della decisione del Consiglio 2002/974/CE<sup>(3)</sup>, recante abrogazione della precedente decisione 2002/848/CE<sup>(4)</sup>, con cui la ricorrente stessa e la New People's Army (NPA) sono state incluse nell'elenco di cui all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001<sup>(5)</sup>.

A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduce quanto segue:

- violazione del diritto di accesso ai documenti, diritto di cui agli artt. 1, n. 2, EU, 6, n. 1, EU, 255 CE e di cui agli artt. 4, n. 1, lett. a), 4, n. 6, e 9, n. 3, del regolamento n. 1049/2001<sup>(6)</sup>;
- violazione del principio di buona amministrazione, nonché dell'obbligo di motivazione;
- violazione del principio generale del diritto comunitario sancito nell'art. 6 della CEDU, in particolare, violazione del diritto ad essere informati tempestivamente e dettagliatamente, in una lingua comprensibile, della natura e dei motivi dell'imputazione.

<sup>(1)</sup> GU C 101, del 26.4.2003, pag. 41.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> Decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 85).

<sup>(4)</sup> Decisione del Consiglio 28 ottobre 2002, che attua l'art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga la decisione 2002/460/CE (GU L 295 del 30.10.2002, pag. 12).

<sup>(5)</sup> Regolamento del Consiglio 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

<sup>(6)</sup> Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

### **Ricorso del sig. Eduard Vonier contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 maggio 2003**

**(Causa T-165/03)**

(2003/C 213/74)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 15 maggio 2003 il sig. Eduard Vonier, residente ad Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentato dall'avv. W. Schmolke, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia,

- annullare la decisione 30 luglio 2002 della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nome nell'elenco di riserva del concorso generale COM/A/6/01 nel settore relazioni esterne;
- condannare la Commissione, per tale motivo, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di EUR 10 000 a titolo di risarcimento dei danni morali;
- condannare la Commissione, eventualmente in applicazione dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, a sopportare le spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il concorso generale COM/A/6/01<sup>(1)</sup> era destinato alla copertura di posti di amministratore/amministratrici nei settori relazioni esterne e amministrazione degli aiuti ai paesi terzi. Il ricorrente, cittadino austriaco, ha proposto la propria candidatura per il settore relazioni esterne. Ha concluso con successo la prova scritta ed è stato quindi ammesso all'esame orale. Con la decisione impugnata egli è stato tuttavia informato di

non essere stato iscritto sull'elenco di riserva in quanto la valutazione della sua prova orale (18 punti su 40) era inferiore al punteggio minimo richiesto di 20 punti.

Il ricorrente solleva le seguenti censure:

- violazione del divieto di discriminazione fondato sulla cittadinanza, ai sensi degli artt. 12 e 39 CE, nonché violazione del principio della parità di trattamento tra i partecipanti a un concorso. Si tratta della mancata ammissione del ricorrente, in ragione della sua cittadinanza austriaca, ad un seminario di preparazione per l'esame orale, organizzato dall'ufficio tedesco delle relazioni esterne e al quale avevano partecipato funzionari della Commissione.
- Erronea composizione della commissione giudicatrice, violazione di forme sostanziali nonché della disposizione di cui all'allegato 3 dello Statuto.
- Manifesto errore di valutazione e sviamento di potere da parte della commissione giudicatrice.
- Violazione di forme sostanziali per non aver preso in considerazione, in contrasto con quanto previsto dal bando di concorso, le conoscenze linguistiche del ricorrente.

(<sup>1</sup>) GU C 110 A dell'11.4.2001, pag. 13.

### **Ricorso della Bank Austria Creditanstalt AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 giugno 2003**

**(Causa T-198/03)**

(2003/C 213/75)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 6 giugno 2003 la Bank Austria Creditanstalt AG, con sede in Vienna (Austria), rappresentata dagli avv.ti C. Zschocke e J. Beninca, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta 5 maggio 2003;
- condannare la convenuta alle spese.

### *Motivi e principali argomenti*

L'11 giugno 2002 la convenuta ha adottato una decisione con cui infligge un'ammenda alla ricorrente e ad altre sette banche austriache nel caso COMP/36.571 (Banche austriache). La ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione (<sup>1</sup>).

Con il presente ricorso la Bank Austria Creditanstalt AG impugna la decisione della convenuta 5 maggio 2003, con cui quest'ultima annuncia la pubblicazione della sua decisione 11 giugno 2002 nella Gazzetta Ufficiale e prim'ancora in Internet. Con la decisione impugnata la convenuta ha respinto la domanda della ricorrente relativa alla prevista pubblicazione da parte della Commissione della decisione di infliggere l'ammenda.

La ricorrente ritiene inammissibile la pubblicazione della decisione di infliggere l'ammenda nella forma annunciata. Essa fa valere che tale decisione non potrebbe essere pubblicata in quanto ai sensi dell'art. 21, n. 1, del regolamento n. 17 non sono consentite pubblicazioni di decisioni ex art. 15 del medesimo regolamento.

Inoltre, la decisione sanzionatoria non potrebbe essere pubblicata nella versione non riservata prodotta dalla convenuta perché tale versione — omissi i nomi delle persone fisiche — la riproduce testualmente. Il regolamento n. 17 permette, per contro, solo la riproduzione del contenuto essenziale di una decisione da pubblicare.

La ricorrente sostiene, poi, che le parti della decisione sanzionatoria relative all'anno 1994 non possono essere pubblicate in nessun caso giacché tali dati non sarebbero rilevanti per il dispositivo della decisione sanzionatoria, e che la convenuta non era competente a constatare una violazione dell'art. 81 CE da parte della ricorrente. Inoltre la pubblicazione della versione non riservata della decisione sanzionatoria nella Gazzetta Ufficiale e in Internet non sarebbe conforme al regolamento n. 45/2001 (<sup>2</sup>).

(<sup>1</sup>) Causa T-260/02, Bank Austria Creditanstalt/Commissione (GU C 274, p. 28).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).

**Ricorso della Miguel Torres, S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 24 giugno 2003**

(Causa T-247/03)

(2003/C 213/76)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 24 giugno 2003, la Miguel Torres, S.A., con sede in Vilafranca del Penedès (Barcellona), rappresentata dagli avv.ti Enrique Armijo Chávarri, Miguel Angel Baz de San Ceferino e Antonio Castán Pérez-Gómez, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 aprile 2003, adottata nel procedimento R 0998/2001-1.

*Motivi e principali argomenti*

|   |  |
|---|--|
| Richiedente:  | Bodegas Muga, S.A.   |
| Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:                        | Marchio figurativo Torre Muga — Domanda n. 791.004 per prodotti della classe 33 [bevande alcoliche (tranne le birre)].   |
| Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: | La ricorrente.   |
| Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:                             | Marchio internazionale (n. 252.675), marchio danese (n. VR 03.741.1991), marchio tedesco (n. 2.901.360), marchi spagnoli (nn. 130.955, 321.331 e 130.956) e marchi inglesi (nn. 1.039.853 e 1.298.955) TORRES, per prodotti della classe 33. |
| Decisione della divisione d'opposizione:  | Rigetto dell'opposizione.  |

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso.

Motivi di ricorso:

Violazione dei diritti della difesa ed applicazione erronea dell'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).

**Ricorso del sig. «Y» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 luglio 2003**

(Causa T-249/03)

(2003/C 213/77)

(Lingua processuale: il francese)

Il 2 luglio 2003 il sig. «Y», rappresentato dall'avvocato Spyridoula Papanikolaou, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 18 giugno 2003 del Direttore generale della RELEX recante revoca della destinazione del ricorrente in una Delegazione della Commissione all'estero;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

A sostegno del suo ricorso il ricorrente invoca pretese violazioni degli artt. 7 e 25 dello Statuto, della regola della Guida amministrativa ad uso del servizio esterno della DG RELEX, secondo la quale la durata della destinazione è stabilita in quattro anni, nonché del legittimo affidamento. Egli allega altresì un preteso abuso e sviamento di potere, nonché pretese violazioni del regime disciplinare della Comunità e del principio della proporzionalità.

**Ricorso proposto dalla Fédération Nationale de l'Industrie et des Commerces en Gros des Viandes (FNICGV) contro la Commissione delle Comunità europee, il 7 luglio 2003**

(Causa T-252/03)

(2003/C 213/78)

(Lingua processuale: il francese)

Il 7 luglio 2003 la Fédération Nationale de l'Industrie et des Commerces en Gros des Viandes (FNICGV), con sede in Parigi, rappresentata dall'avv. Pierre Abegg, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in via principale:

- annullare l'ammenda inflitta dalla Commissione con la sua decisione datata 2 aprile 2003;

in via subordinata:

- ridurre sensibilmente l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione nella decisione 2 aprile 2003;

in ogni caso:

- condannare la Commissione europea alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente chiede l'annullamento o la riduzione dell'ammenda ad essa inflitta con decisione della Commissione 2 aprile 2003, nella causa COMP/C.38.279/F3 — carni bovine francesi, relativa ad una violazione dell'art. 81, n. 1, CE in forza di un accordo avente ad oggetto la sospensione delle importazioni di carne bovina in Francia e la fissazione di un prezzo minimo per talune categorie di bestie.

La ricorrente osserva che, in occasione della seconda crisi della mucca pazza, gli allevatori di bovini hanno attraversato nell'ottobre 2001 una crisi senza precedenti. In Francia, gruppi di allevatori hanno proceduto a blocchi di mattatoi, manifestazioni e blocchi di camion per verificare l'origine della carne e distruggere le carni non francesi. In seguito, su iniziativa del Ministro francese dell'agricoltura, le federazioni degli allevatori e degli industriali si sono accordate su una

sospensione provvisoria delle importazioni e sull'applicazione di una griglia di prezzo equo di acquisti, in cambio dello sblocco dei mattatoi.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente rileva che al momento della conclusione dell'accordo vi era un vizio di consenso e una mancanza di libertà, il che costituisce, a suo avviso, una causa di esenzione della sua responsabilità nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo. Secondo la ricorrente, essa si trovava soggetta ad una coazione caratterizzata dalle minacce e dalle violenze commesse dagli agricoltori nei confronti degli aderenti della ricorrente, dall'inerzia dei poteri pubblici francesi quanto al mantenimento dell'ordine pubblico e dalla forte pressione esercitata dal Ministro dell'agricoltura. La ricorrente sostiene inoltre che per essa era impossibile denunciare le pressioni esercitate nei confronti dei suoi aderenti in quanto il Ministro dell'agricoltura aveva iniziato, incoraggiato e permesso la conclusione dell'accordo. Infine, la ricorrente indica che essa non aveva un interesse economico a concludere l'accordo.

La ricorrente sostiene infine che la Commissione, riconoscendo nella decisione di cui trattasi che la ricorrente ha agito sotto coazione pur condannandola al pagamento di un'ammenda, ha dato alla decisione una motivazione contraddittoria.

La ricorrente invoca altresì una violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17<sup>(1)</sup> per quanto riguarda la riduzione dell'ammenda. La ricorrente invoca a questo proposito una violazione del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione. La ricorrente indica che l'importo dell'ammenda può anche pregiudicare la libertà sindacale, in quanto il bilancio della ricorrente non le permetterebbe più di rappresentare gli interessi dei suoi membri.

<sup>(1)</sup> Consiglio CEE — regolamento n. 17: primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204-211).

**Ricorso del sig. José Manuel Lopez Cejudo contro la Commissione delle Comunità europee, presentato l'8 luglio 2003**

(Causa T-254/03)

(2003/C 213/79)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 luglio 2003, il sig. José Manuel Lopez Cejudo domiciliato in Brasilia (Brasile) rappresentato dagli avv.ti Georges Vander-

sanden e Laure Levi, avocats, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 12 giugno 2002, con la quale l'APN assegna al ricorrente un alloggio e la decisione dell'APN contenuta nel foglio paga del ricorrente per il mese di luglio 2002, relativa all'applicazione dell'indennità correlata alle condizioni di vita di cui all'art. 10, dell'allegato X dello Statuto;
- annullare per quanto necessario la decisione 28 marzo 2003 che respinge il reclamo del ricorrente proposto il 5 settembre 2002;
- condannare la convenuta al pagamento degli interessi di mora a partire dal luglio 2000 sulla differenza tra l'importo percepito dal ricorrente a titolo di indennità correlata alle condizioni di vita e quanto avrebbe dovuto percepire tenuto conto dei quattro figli a carico, fino al momento dell'integrale pagamento, applicando il tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile per il periodo riguardato maggiorato di due punti;
- condannare la convenuta al pagamento di un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno morale;
- condannare la convenuta a tutte le spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, dipendente della Commissione assegnato alla Delegazione di Brasilia, ha quattro figli che attualmente vivono con la madre, ex-moglie del ricorrente. Il ricorrente contribuisce tuttavia al mantenimento effettivo dei figli, secondo quanto è già stato riconosciuto del Tribunale, nell'ambito di un altro ricorso proposto dal ricorrente<sup>(1)</sup>. La presente controversia verte su due decisioni della Commissione, delle quali una nega al ricorrente l'autorizzazione ad un alloggio di cinque camere da letto per sistemare i suoi quattro figli per il motivo che questi vivono con la loro madre in Europa, e l'altro, notificato al ricorrente tramite il suo foglio paga 2 luglio 2002, che tiene conto, per la definizione dell'indennità correlata alle condizioni di vita (art. 10 dell'allegato X dello Statuto) solo di due figli anziché di quattro.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce asserite violazioni dell'allegato X dello Statuto, del principio di non discriminazione e del principio «patere legem quam ipse fecit». Per quanto riguarda la decisione relativa alle sue indennità correlate alle condizioni di vita, il ricorrente invoca altresì l'arricchimento senza giusta causa delle Comunità e asserite violazioni dell'obbligo di motivazione e dei principi di legalità e di buona amministrazione.

<sup>(1)</sup> Sentenza 12 novembre 2002, nella causa T-271/01, Raccolta PI, pag. II-1109, pubblicata su GU C 19 del 25.1.03, pag. 33.

#### **Ricorso del Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwerter e.V. e del sig. Josef Kloh contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 14 luglio 2003**

**(Causa T-256/03)**

(2003/C 213/80)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 14 luglio 2003 il Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwerter e. V., con sede in Bochum (Germania), e il sig. Josef Kloh, residente in Eichenried (Germania), rappresentati dagli avv.ti R. Steiling e S. Wienhues, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 12 maggio 2003 (2003/328/CE), nella parte in cui, negli artt. 1 e 6 dichiara che le deroghe relative ai rifiuti di cucina e ristorazione della categoria 3 nei mangimi per suini e al divieto di riciclaggio all'interno della specie per quanto attiene alla somministrazione di broda ai suini valgono al massimo fino al 31 ottobre 2006;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Nella causa T-391/02 <sup>(1)</sup> i ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento contro il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> n. 1774/2002, ed hanno chiesto di annullare tale regolamento nella parte in cui autorizza deroghe al divieto di utilizzazione di rifiuti di cucina e ristorazione per mangimi di cui all'art. 22, per un massimo di 4 anni a decorrere dal 1° novembre 2002. Con la decisione impugnata sono state emanate norme transitorie ai sensi dell'art. 32, n. 2, del regolamento.

I ricorrenti sostengono che la delimitazione temporale delle norme transitorie sia illegittima. Essa non sarebbe necessaria al raggiungimento del fine perseguito. I ricorrenti rinviando per il resto ai motivi e agli argomenti fatti valere nella causa T-391/02.

<sup>(1)</sup> GU C 44, pag. 42.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, pag. 1).

**Ricorso del sig. Andreas Mausolf contro Europol, presentato l'11 luglio 2003**

(Causa T-258/03)

(2003/C 213/81)

(Lingua processuale: l'olandese)

L'11 luglio 2003, il sig. Andreas Mausolf, abitante in Leiden (Olanda) rappresentato dagli Avvocati Maria Franciscus Baltussen e Pauline de Casparis, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Europol.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione dell'Europol di parziale rigetto del reclamo del ricorrente avverso la decisione 30 settembre 2002 previo contestuale annullamento della decisione 30 settembre 2002;
2. condannare l'Europol al risarcimento dei danni a favore del sig. Andreas Mausolf, inclusi, comunque, le spese della presente causa.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente presta la sua attività lavorativa fino dal 1° luglio 1999 per il convenuto. In data 1° luglio 2003 scadeva il suo attuale contratto. La domanda del ricorrente che il suo contratto fosse prorogato veniva però respinta dal convenuto. Tale decisione veniva impugnata dal ricorrente.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduceva il primo luogo violazione del principio di motivazione.

Il ricorrente deduce altresì, che il convenuto ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale. Il convenuto ha emanato presupposti, regole amministrative e un programma articolato su più fasi, per curare che la proroga dei contratti avvenisse in modo chiaro e trasparente. Secondo il ricorrente il convenuto nell'applicare tali regole ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

Il ricorrente deduce altresì violazione del dovere di sollecitudine e del principio di parità.

Il ricorrente deduce infine che il fatto che faccia parte del consiglio d'azienda dell'Europol, nella sua posizione di membro del sindacato è stata la ragione per cui il suo contratto non è stato prorogato. Il ricorrente è del parere che un lavoratore che faccia parte di un organo paritetico debba godere di una particolare tutela del licenziamento e che spetta al datore di lavoro rendere evidente che non vi è alcun nesso tra il licenziamento e l'attività del lavoratore.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-280/93 <sup>(1)</sup>**

(2003/C 213/82)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 12 giugno 2003, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-280/93: Brian Stephen Garrett contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU C 302 del 19.11.92.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-52/98<sup>(1)</sup>**

(2003/C 213/83)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 11 giugno 2003, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-52/98: Nederlandse Antillen contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 151 del 16.5.98.

europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-292/99: Bouw- en Handelonderneming J. Peeters B.V. contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 63 del 4.3.00.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-295/99<sup>(1)</sup>**

(2003/C 213/86)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 11 giugno 2003, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-295/99: Diesel Oil Company B.V. contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 63 del 4.3.00.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-53/98<sup>(1)</sup>**

(2003/C 213/84)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 11 giugno 2003, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-53/98: Nederlandse Antillen contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 166 del 30.5.98.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-303/99<sup>(1)</sup>**

(2003/C 213/87)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 11 giugno 2003, il presidente della Seconda Sezione allargata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-303/99: Hoogendijk ATW B.V. contro Commissione delle Comunità europee.

(<sup>1</sup>) GU C 63 del 4.3.00.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-292/99<sup>(1)</sup>**

(2003/C 213/85)

*(Lingua processuale: l'olandese)*

Con ordinanza 11 giugno 2003, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità

**Cancellazione dal ruolo della causa T-35/02<sup>(1)</sup>**

(2003/C 213/88)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Con ordinanza 8 aprile 2003, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-35/02: Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 109 del 4.5.02.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-62/03<sup>(1)</sup>**

(2003/C 213/90)

*(Lingua processuale: il francese)*

Con ordinanza 19 giugno 2003, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-62/03: Georges Vassilakis contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 26.4.03.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-103/02<sup>(1)</sup>**

(2003/C 213/89)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 19 giugno 2003, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-103/02: Ineos Phenol GmbH & Co. KG SpA contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 156 del 29.6.02.

**Cancellazione dal ruolo della causa T-85/03<sup>(1)</sup>**

(2003/C 213/91)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Con ordinanza 18 giugno 2003, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-85/03: Government of the Cayman Islands contro Commissione delle Comunità europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 124 del 24.5.03.

## III

*(Informazioni)*

(2003/C 213/92)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 200 del 23.8.2003

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 184 del 2.8.2003

GU C 171 del 19.7.2003

GU C 158 del 5.7.2003

GU C 146 del 21.6.2003

GU C 135 del 7.6.2003

GU C 124 del 24.5.2003

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX: <http://europa.eu.int/celex>

---